

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

---

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

97/438/CE:

- ★ **Decisione n. 2/97 del consiglio di associazione CE-Turchia, del 4 giugno 1997, che definisce l'elenco degli strumenti comunitari relativi all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nonché le condizioni e modalità di applicazione da parte della Turchia** .....

1

Prezzo: 19,50 ECU

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70% — Milano.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE N. 2/97 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA

del 4 giugno 1997

che definisce l'elenco degli strumenti comunitari relativi all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nonché le condizioni e modalità di applicazione da parte della Turchia

(97/438/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA,

vista la decisione n. 1/95 del consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2 della decisione n. 1/95, occorre stabilire un elenco degli strumenti comunitari relativi all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi che la Turchia deve recepire nel proprio ordinamento giuridico interno, comprese le relative condizioni e modalità di applicazione da parte della Turchia,

DECIDE:

*Articolo 1*

1. L'allegato II della presente decisione comprende l'elenco degli strumenti comunitari relativi all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi.

2. Gli strumenti che figurano nel suddetto allegato II sono recepiti nel diritto interno della Turchia in base alle seguenti modalità:

- a) uno strumento corrispondente ad un regolamento CEE o CE viene recepito direttamente nel diritto interno in quanto tale;
- b) uno strumento corrispondente ad una direttiva CEE o CE lascia alle autorità turche la scelta della forma e del metodo di attuazione.

Gli strumenti indicati nell'allegato II sono soggetti agli adattamenti orizzontali di cui all'allegato I, salvo le disposizioni che prevedano altrimenti e che figurano nell'allegato II.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa prende effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Fatto a Bruxelles, addì 4 giugno 1997.

*Per il consiglio di  
associazione CE-Turchia*

*Il Presidente*

T. ÇILLER

<sup>(1)</sup> GU n. L 35 del 13. 2. 1996, pag. 1.

## ALLEGATO I

## INTRODUZIONE

Le disposizioni degli atti cui è fatto riferimento nell'allegato II si applicano conformemente alla decisione 1/95 e al presente allegato, salvo diversamente stabilito nell'allegato II. Gli adattamenti specifici necessari per determinati atti sono indicati caso per caso nell'elenco degli atti.

Poiché gli atti menzionati nell'allegato II contengono concetti o fanno riferimento a procedure propri dell'ordinamento giuridico comunitario tra cui:

- i preamboli,
- i destinatari degli atti comunitari,
- i riferimenti ai territori e alle lingue della Comunità,
- i riferimenti ai diritti e obblighi reciproci degli Stati membri della Comunità, dei loro enti pubblici, delle imprese o dei singoli cittadini e
- i riferimenti alle procedure di informazione e notifica,

si applicano i seguenti adattamenti orizzontali, salvo diversamente stabilito nell'allegato II:

## 1. PARTI INTRODUTTIVE DEGLI ATTI

I preamboli degli atti cui è fatto riferimento non sono adattati ai fini della decisione 1/95. Sono pertinenti nella misura necessaria per una corretta interpretazione e applicazione, nel quadro della decisione 1/95, delle disposizioni contenute negli atti stessi.

## 2. DISPOSIZIONI CONCERNENTI I COMITATI-COMUNITARI

Per le procedure, le intese istituzionali ed altre disposizioni concernenti i comitati comunitari che figurano negli atti cui è fatto riferimento vale il disposto dell'articolo 60 della decisione 1/95.

## 3. DISPOSIZIONI CHE ISTITUISCONO PROCEDURE PER L'ADATTAMENTO O LA MODIFICA DI ATTI COMUNITARI

Quando un atto cui è fatto riferimento prevede procedure comunitarie in materia di adattamento, ampliamento della portata o modifica, si applicano le pertinenti procedure consultive e decisionali di cui alla decisione 1/95.

## 4. PROCEDURE IN MATERIA DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DI NOTIFICAZIONE

a) Quando uno Stato membro della Comunità deve fornire informazioni alla Commissione delle Comunità europee, la Turchia fornisce a sua volta tali informazioni alla Commissione delle Comunità europee

b) Quando uno Stato membro della Comunità deve fornire informazioni ad uno o più Stati membri, le trasmette anche alla Commissione delle Comunità europee

La Turchia trasmette le corrispondenti informazioni alla Commissione delle Comunità europee, che le ritrasmette a sua volta agli Stati membri della Comunità.

c) La Commissione delle Comunità europee trasmette alla Turchia le informazioni ricevute dagli Stati membri della Comunità. Qualora uno strumento di cui all'allegato 2 contenga disposizioni che non prevedono l'obbligo di trasmettere informazioni a tutti gli Stati membri della Comunità, tali disposizioni si applicano mutatis mutandis alla Turchia.

d) Nei settori in cui, per motivi di urgenza, è indispensabile una rapida comunicazione di informazioni, si applicano appropriate soluzioni settoriali che prevedono lo scambio diretto di informazioni.

e) Le funzioni della Commissione delle Comunità europee nell'ambito di procedure di verifica, approvazione, informazione, notificazione e questioni analoghe valgono anche per la Turchia. La Commissione delle Comunità europee e la Turchia si scambiano tutte le informazioni concernenti tali questioni, fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 7. I problemi che dovessero eventualmente sorgere in quest'ambito possono essere deferiti al comitato misto dell'unione doganale CE-Turchia.

## 5. PROCEDURE IN MATERIA DI RIESAME E RELAZIONI

Qualora, in conformità di un atto cui è fatto riferimento, la Commissione o un altro organismo delle Comunità europee debbano elaborare una relazione, una valutazione o altro documento analogo, devono comprendervi anche la Turchia. La Commissione e la Turchia si consultano reciprocamente e procedono a scambi di informazioni durante la preparazione delle rispettive relazioni, di cui è inviata copia al comitato misto dell'Unione doganale CE-Turchia.

## 6. PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- a) Qualora, conformemente ad un atto cui è fatto riferimento, uno Stato membro della Comunità debba pubblicare talune informazioni su fatti, procedure e simili, anche la Turchia provvede, ai sensi della decisione 1/95, a pubblicare le informazioni pertinenti in modo corrispondente.
- b) Qualora, conformemente ad un atto cui è fatto riferimento, debbano essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* fatti, procedure, relazioni e testi analoghi, le informazioni corrispondenti per quanto concerne la Turchia sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* stessa.

## 7. DIRITTI E OBBLIGHI

I diritti conferiti e gli obblighi imposti agli Stati membri della Comunità o a loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci sono considerati come conferiti o imposti alla Turchia, dove per Turchia si può intendere, a seconda dei casi, le sue autorità competenti, enti pubblici, imprese o singoli cittadini.

## 8. RIFERIMENTI AI TERRITORI

Ogniquale volta gli atti cui è fatto riferimento contengono riferimenti ai territori della «Comunità» o del «Mercato comune», ai fini della decisione 1/95 essi si considerano come riferimenti al territorio della Repubblica di Turchia.

## 9. RIFERIMENTI A CITTADINI DI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ

Ogniquale volta gli atti cui è fatto riferimento contengono riferimenti a cittadini degli Stati membri della Comunità europea, ai fini della decisione 1/95 essi si considerano come riferimenti ai cittadini della Repubblica di Turchia.

## 10. RIFERIMENTI ALLE LINGUE

Quando un atto cui è fatto riferimento conferisce diritti o impone obblighi agli Stati membri della Comunità o a loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini per quanto concerne l'uso di una qualsiasi delle lingue ufficiali delle Comunità europee, si considerano conferiti o imposti alle parti contraenti, a loro autorità competenti, enti pubblici, imprese o singoli cittadini i corrispondenti diritti ed obblighi per quanto concerne l'uso di una qualsiasi delle lingue ufficiali delle parti contraenti.

## 11. ENTRATA IN VIGORE E ATTUAZIONE DI ATTI

Le disposizioni relative all'entrata in vigore o all'attuazione degli atti cui è fatto riferimento non sono pertinenti ai fini della decisione 1/95. I termini e le scadenze che si applicano alla Turchia per la messa in vigore e l'attuazione degli atti cui è fatto riferimento derivano dall'articolo 8, paragrafo 1 della decisione 1/95.

## 12. DESTINATARI DEGLI ATTI COMUNITARI

Le disposizioni a norma delle quali gli Stati membri della Comunità sono destinatari di un atto comunitario non sono pertinenti ai fini della decisione 1/95.

## ALLEGATO II

## ADATTAMENTI SETTORIALI

I riferimenti agli articoli 30 e 36 oppure agli articoli da 30 a 36 del trattato che istituisce la Comunità europea sono sostituiti dai riferimenti agli articoli 5 e 7 oppure agli articoli da 5 a 7 della decisione 1/95.

## I. VEICOLI A MOTORE

## ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **370 L 0156:** Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1), modificata da:
  - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 115)
  - **378 L 0315:** Direttiva 78/315/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977 (GU n. L 81 del 28. 3. 1978, pag. 1)
  - **378 L 0547:** Direttiva 78/547/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978 (GU n. L 168 del 26. 6. 1978, pag. 39)
  - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 108)
  - **380 L 1267:** Direttiva 80/1267/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 34), rettificata nella GU n. L 265 del 19. 9. 1981, pag. 28
  - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 211)
  - **387 L 0358:** Direttiva 87/358/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 192 dell'11. 7.1987, pag. 51)
  - **387 L 0403:** Direttiva 87/403/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, che completa l'allegato I della direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 44)
  - **392 L 0053:** Direttiva 92/53/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 (GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 1)
  - **393 L 0081:** Direttiva 93/81/CEE della Commissione, del 29 settembre 1993 (GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 49)
  - **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 200)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

- a) all'articolo 2, lettera a) è aggiunto il seguente trattino:
  - «— "Tip onayi" nella legislazione turca»;
- b) all'allegato VII, punto 1, sezione 1 è aggiunto:
  - «37 per la Turchia»;
- c) all'allegato IX, parte I punto 37 e parte II punto 37 è aggiunto:
  - «Turchia: . . .».

2. **370 L 0157:** Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 16), modificata da:
- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 115)
  - **373 L 0350:** Direttiva 73/350/CEE della Commissione, del 7 novembre 1973 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 33)
  - **377 L 0212:** Direttiva 77/212/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1977 (GU n. L 66 del 12. 3. 1977, pag. 33)
  - **381 L 0334:** Direttiva 81/334/CEE della Commissione, del 13 aprile 1981 (GU n. L 131 del 18. 5. 1981, pag. 6)
  - **384 L 0372:** Direttiva 84/372/CEE della Commissione, del 3 luglio 1984 (GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 47)
  - **384 L 0424:** Direttiva 84/424/CEE del Consiglio, del 3 settembre 1984 (GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 31)
  - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 211)
  - **389 L 0491:** Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15. 8. 1989, pag. 43)
  - **392 L 0097:** Direttiva 92/97/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992 (GU n. L 371 del 19. 12. 1992, pag. 1)
  - **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 200)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

- a) nell'allegato II, nella nota in calce relativa al punto 3.1.3 è aggiunto il testo seguente:
- «TR = Turchia»;
- b) nell'allegato IV, nella nota in calce relative alle lettere che identificano il paese che concede l'omologazione, è aggiunto il testo seguente:
- «TR = Turchia».
3. **370 L 0220:** Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1), modificata da:
- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 115)
  - **374 L 0290:** Direttiva 74/290/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1974 (GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 61)
  - **377 L 0102:** Direttiva 77/102/CEE della Commissione, del 30 novembre 1976 (GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 32)
  - **378 L 0665:** Direttiva 78/665/CEE della Commissione, del 14 luglio 1978 (GU n. L 223 del 14. 8. 1978, pag. 48)
  - **383 L 0351:** Direttiva 83/351/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1983 (GU n. L 197 del 20. 7. 1983, pag. 1)
  - **388 L 0076:** Direttiva 88/76/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987 (GU n. L 36 del 9. 2. 1988, pag. 1)

- **388 L 0436:** Direttiva 88/436/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1988 (GU n. L 214 del 6. 8. 1988, pag. 1), rettificata nella GU n. L 303 dell'8. 11. 1988, pag. 36
  - **389 L 0458:** Direttiva 89/458/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 1)
  - **389 L 0491:** Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15. 8. 1989, pag. 43)
  - **391 L 0441:** Direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991 (GU n. L 242 del 30. 8. 1991, pag. 1)
  - **393 L 0059:** Direttiva 93/59/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1993 (GU n. L 186 del 28. 7. 1993, pag. 1)
  - **394 L 0012:** Direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 1994 (GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 42)
4. **370 L 0221:** Direttiva 70/221/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 23), rettificata nella GU n. L 65 del 15. 3. 1979, pag. 42, modificata da:
- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 116)
  - **379 L 0490:** Direttiva 79/490/CEE della Commissione, del 18 aprile 1979 (GU n. L 128 del 26. 5. 1979, pag. 22), rettificata nella GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 54, modificata dalla direttiva 81/333/CEE della Commissione, del 13 aprile 1981
  - **381 L 0333:** Direttiva 81/333/CEE della Commissione, del 13 aprile 1981 (GU n. L 131 del 18. 5. 1981, pag. 4)
5. **370 L 0222:** Direttiva 70/222/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'alloggiamento ed al montaggio delle targhe posteriori di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 25), modificata da:
- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 116)
6. **370 L 0311:** Direttiva 70/311/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 133 del 18. 6. 1970, pag. 10), rettificata nella GU n. L 196 del 3. 9. 1970, pag. 14, modificata da:
- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 116)
  - **392 L 0062:** Direttiva 92/62/CEE del Consiglio, del 2 luglio 1992 (GU n. L 199 del 18. 7. 1992, pag. 33)
7. **370 L 0387:** Direttiva 70/387/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 176 del 10. 8. 1970, pag. 5), modificata da:
- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 116)
8. **370 L 0388:** Direttiva 70/388/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al segnalatore acustico dei veicoli a motore (GU n. L 176 del 10. 8. 1970, pag. 12), rettificata nella GU n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 31, modificata da:

- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 116)
- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 108)
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 212)
- **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 201)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'allegato I, punto 1.4.1 nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:

«37 per la Turchia».

9. **371 L 0127:** Direttiva 71/127/CEE del Consiglio, del 1° marzo 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore (GU n. L 68 del 22. 3. 1971, pag. 1), modificata da:
  - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 116)
  - **379 L 0795:** Direttiva 79/795/CEE della Commissione, del 20 luglio 1979 (GU n. L 239 del 22. 9. 1979, pag. 1)
  - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 109)
  - **385 L 0205:** Direttiva 85/205/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1985 (GU n. L 90 del 29. 3. 1985, pag. 1)
  - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 212)
  - **386 L 0562:** Direttiva 86/562/CEE della Commissione, del 6 novembre 1986 (GU n. L 327 del 22. 11. 1986, pag. 49)
  - **388 L 0321:** Direttiva 88/321/CEE della Commissione, del 16 maggio 1988 (GU n. L 14. 6. 1988, pag. 77)
  - **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 201)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'allegato II, appendice 2, punto 4.2, all'elenco dei numeri e delle lettere che identificano i paesi è aggiunto il testo seguente:

«37 per la Turchia».

10. **371 L 0320:** Direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 37), modificata da:
  - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 118)

- 374 L 0132: Direttiva 74/132/CEE della Commissione, dell'11 febbraio 1974 (GU n. L 74 del 19. 3. 1974, pag. 7)
  - 375 L 0524: Direttiva 75/524/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975 (GU n. L 236 dell'8. 9. 1975, pag. 3), rettificata nella GU n. L 247 del 23. 9. 1975, pag. 36
  - 379 L 0489: Direttiva 79/489/CEE della Commissione, del 18 aprile 1979 (GU n. L 128 del 26. 5. 1979, pag. 12), rettificata nella GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 54
  - 385 L 0647: Direttiva 85/647/CEE della Commissione, del 23 dicembre 1985 (GU n. L 380 del 31. 12. 1985, pag. 1)
  - 388 L 0194: Direttiva 88/194/CEE della Commissione, del 24 marzo 1988 (GU n. L 92 del 9. 4. 1988, pag. 47)
  - 391 L 0422: Direttiva 91/422/CEE della Commissione, del 15 luglio 1991 (GU n. L 233 del 22. 8. 1991, pag. 21)
11. 372 L 0245: Direttiva 72/245/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche provocate dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (GU n. L 152 del 6. 7. 1972, pag. 15), modificata da:
- 389 L 0491: Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15. 8. 1989, pag. 43)
  - 395 L 0054: Direttiva 95/54/CE della Commissione, del 31 ottobre 1995 (GU n. L 266 dell'8. 11. 1995, pag. 1)
12. 372 L 0306: Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (GU n. L 190 del 20. 8. 1972, pag. 1), rettificata nella GU n. L 215 del 6. 8. 1974, pag. 20, modificata da:
- 389 L 0491: Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15. 8. 1989, pag. 43)
13. 374 L 0060: Direttiva 74/60/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (parti interne dell'abitacolo diverse dal o dai retrovisori interni, disposizione degli organi di comando, tetto o tetto apribile, schienale e parte posteriore dei sedili) (GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 2), rettificata nella GU n. L 215 del 6. 8. 1974, pag. 20, modificata da:
- 378 L 0632: Direttiva 78/632/CEE della Commissione, del 19 maggio 1978 (GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 26)
14. 374 L 0061: Direttiva 74/61/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore (GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 22), rettificata nella GU n. L 215 del 6. 8. 1974, pag. 20, modificata da:
- 395 L 0056: Direttiva 95/56/CE della Commissione, dell'8 novembre 1995 (GU n. L 286 del 29. 11. 1995, pag. 1)
15. 374 L 0297: Direttiva 74/297/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (comportamento del dispositivo di guida in caso di urto) (GU n. L 165 del 20. 6. 1974, pag. 16), modificata da:
- 391 L 0662: Direttiva 91/662/CEE della Commissione del 6 dicembre 1991 (GU n. L 366 del 31. 12. 1991, pag. 1)
16. 374 L 0408: Direttiva 74/408/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e del loro ancoraggio) (GU n. L 221 del 12. 8. 1974, pag. 1), modificata da:
- 381 L 0577: Direttiva 81/557/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1981 (GU n. L 209 del 29. 7. 1981, pag. 34)

17. **374 L 0483:** Direttiva 74/483/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore (GU n. L 266 del 2. 1. 1974, pag. 4), modificata da:
- **379 L 0488:** Direttiva 79/488/CEE della Commissione, del 18 aprile 1979 (GU n. L 128 del 26. 5. 1979, pag. 1)
  - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 212)
  - **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. L 241 del 29. 8. 1994, pag. 201).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'allegato I, nella nota in calce relativa al punto 3.2.2.2 è aggiunto il testo seguente:

«37 per la Turchia».

18. **375 L 0443:** Direttiva 75/443/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore (GU n. L 196 del 26. 7. 1975, pag. 1)
19. **376 L 0114:** Direttiva 76/114/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi (GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 1), rettificata nella GU n. L 56 del 4. 3. 1976, pag. 38 e nella GU n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 31, modificata da:
- **378 L 0507:** Direttiva 78/507/CEE della Commissione, del 19 maggio 1978 (GU n. L 155 del 13. 6. 1978, pag. 31)
  - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 109)
  - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213)
  - **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 202).

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'allegato, punto 2.1.2 nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:

«37 per la Turchia».

20. **376 L 0115:** Direttiva 76/115/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 6), modificata da:
- **381 L 0575:** Direttiva 81/575/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1981 (GU n. L 209 del 29. 7. 1981, pag. 30)
  - **382 L 0318:** Direttiva 82/318/CEE della Commissione, del 2 aprile 1982 (GU n. L 139 del 19. 5. 1982, pag. 9)
  - **390 L 0629:** Direttiva 90/629/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1990 (GU n. L 341 del 6. 12. 1990, pag. 14)
21. **376 L 0756:** Direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1), modificata da:

- **380 L 0233:** Direttiva 80/233/CEE della Commissione, del 21 novembre 1979 (GU n. L 51 del 25. 2. 1980, pag. 8), rettificata nella GU n. L 111 del 30. 4. 1980, pag. 22
  - **382 L 0244:** Direttiva 82/244/CEE della Commissione, del 17 marzo 1982 (GU n. L 109 del 22. 4. 1982, pag. 31)
  - **383 L 0276:** Direttiva 83/276/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1983 (GU n. L 151 del 9. 6. 1983, pag. 47)
  - **384 L 0008:** Direttiva 84/8/CEE della Commissione, del 14 dicembre 1983 (GU n. L 9 del 12. 1. 1984, pag. 24), rettificata nella GU n. L 131 del 17. 5. 1984, pag. 50 e nella GU n. L 135 del 22. 5. 1984, pag. 27
  - **389 L 0278:** Direttiva 89/278/CEE della Commissione, del 28 marzo 1989 (GU n. L 109 del 20. 4. 1989, pag. 38), rettificata nella GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 52
  - **391 L 0663:** Direttiva 91/663/CEE della Commissione, del 10 dicembre 1991 (GU n. L 366 del 31. 12. 1991, pag. 17)
22. **376 L 0757:** Direttiva 76/757/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 32), modificata da:
- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 109)
  - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213)
  - **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 202)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'allegato III, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

«37 per la Turchia».

23. **376 L 0758:** Direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54), modificata da:
- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 109)
  - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213)
  - **389 L 0516:** Direttiva 89/516/CEE della Commissione, del 1° agosto 1989 (GU n. L 265 del 12. 9. 1989, pag. 1)
  - **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 202)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'allegato III, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

«37 per la Turchia».

24. **376 L 0759:** Direttiva 76/759/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 71), modificata da:
- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 109)

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213)
- **389 L 0277:** Direttiva 89/277/CEE della Commissione, del 28 marzo 1989 (GU n. L 109 del 20. 4. 1989, pag. 25), rettificata nella GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 52
- **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 202)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'allegato III, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

«37 per la Turchia».

25. **376 L 0760:** Direttiva 76/760/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 85), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 109)
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213)
- **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 202)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'allegato I, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

«37 per la Turchia».

26. **376 L 0761:** Direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché di quelle relative alle lampade ad incandescenza per tali proiettori (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 96), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 109)
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213)
- **389 L 0517:** Direttiva 89/517/CEE della Commissione, del 1° agosto 1989 (GU n. L 265 del 12. 9. 1989, pag. 15)
- **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 203)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'allegato VI, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

«37 per la Turchia».

27. **376 L 0762:** Direttiva 76/762/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore nonché alle lampade per tali proiettori (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 122), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 109)
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213)
- **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 203)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'allegato II, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

«37 per la Turchia».

28. **377 L 0389:** Direttiva 77/389/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore (GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 41)
29. **377 L 0538:** Direttiva 77/538/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 60), rettificata nella GU n. L 284 del 10. 10. 1978, pag. 11, modificata da:
  - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 110)
  - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213)
  - **389 L 0518:** Direttiva 89/518/CEE della Commissione, del 1° agosto 1989 (GU n. L 265 del 12. 9. 1989, pag. 24)
  - **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 203)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'allegato II, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

«37 per la Turchia».

30. **377 L 0539:** Direttiva 77/539/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 72), rettificata nella GU n. L 284 del 10. 10. 1978, pag. 12, modificata da:
  - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 110)
  - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213)
  - **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 203)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'allegato II, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

«37 per Turchia».

31. **377 L 0540:** Direttiva 77/540/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci di stazionamento dei veicoli a motore (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 83), rettificata nella GU n. L 284 del 10. 10. 1978, pag. 12, modificata da:
- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 110)
  - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 214)
  - **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 204)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'allegato IV, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

«37 per la Turchia».

32. **377 L 0541:** Direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 95), modificata da:
- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 110)
  - **381 L 0576:** Direttiva 81/576/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1981 (GU n. L 209 del 29. 7. 1981, pag. 32)
  - **382 L 0319:** Direttiva 82/319/CEE della Commissione, del 2 aprile 1982 (GU n. L 139 del 19. 5. 1982, pag. 17)
  - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 214)
  - **390 L 0628:** Direttiva 90/628/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1990 (GU n. L 341 del 6. 12. 1990, pag. 1)
  - **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 204)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'allegato III, punto 1.1.1 è aggiunto il testo seguente:

«37 per la Turchia».

33. **377 L 0649:** Direttiva 77/649/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore (GU n. L 267 del 19. 10. 1977, pag. 1), rettificata nella GU n. L 150 del 6. 6. 1978, pag. 6, modificata da:
- **381 L 0643:** Direttiva 81/643/CEE della Commissione, del 29 luglio 1981 (GU n. L 231 del 15. 8. 1981, pag. 41)
  - **388 L 0366:** Direttiva 88/366/CEE della Commissione, del 17 maggio 1988 (GU n. L 181 del 12. 7. 1988, pag. 40)
  - **390 L 0630:** Direttiva 90/630/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1990 (GU n. L 341 del 6. 12. 1990, pag. 20)

34. **378 L 0316:** Direttiva 78/316/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori) (GU n. L 81 del 28. 3. 1978, pag. 3), modificata da:
- **393 L 0091:** Direttiva 93/91/CEE della Commissione, del 29 ottobre 1993 (GU n. L 284 del 19. 11. 1993, pag. 25)
35. **378 L 0317:** Direttiva 78/317/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sbrinamento e di disappannamento delle superfici vetrate dei veicoli a motore (GU n. L 81 del 28. 3. 1978, pag. 27), rettificata nella GU n. L 194 del 19. 7. 1978, pag. 29
36. **378 L 0318:** Direttiva 78/318/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tergicristallo e ai lavacristallo dei veicoli a motore (GU n. L 81 del 28. 3. 1978, pag. 49), rettificata nella GU n. L 194 del 19. 7. 1978, pag. 30, modificata da:
- **394 L 0068:** Direttiva 94/68/CE della Commissione, del 16 dicembre 1994 (GU n. L 354 del 31. 12. 1994, pag. 1)
37. **378 L 0548:** Direttiva 78/548/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al riscaldamento dell'abitacolo dei veicoli a motore (GU n. L 168 del 26. 6. 1978, pag. 40)
38. **378 L 0549:** Direttiva 78/549/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai parafranghi delle ruote dei veicoli a motore (GU n. L 168 del 26. 6. 1978, pag. 45)
- **394 L 0078:** Direttiva 94/78/CE della Commissione, del 21 dicembre 1994 (GU n. L 354 del 31. 12. 1994, pag. 10)
39. **378 L 0932:** Direttiva 78/932/CEE del Consiglio, del 16 ottobre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai poggiatesta dei sedili dei veicoli a motore (GU n. L 325 del 20. 11. 1978, pag. 1), rettificata nella GU n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 31, modificata da:
- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 29. 11. 1979, pag. 110)
  - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 214)
  - **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 204)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'allegato VI, punto 1.1.1 è aggiunto il testo seguente:

«37 per la Turchia».

40. **378 L 1015:** Direttiva 78/1015/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei motocicli (GU n. L 349 del 13. 12. 1978, pag. 21), modificata da:
- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 110)
  - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 214)

- **387 L 0056:** Direttiva 87/56/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986 (GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 42)
- **389 L 0235:** Direttiva 89/235/CEE del Consiglio, del 13 marzo 1989 (GU n. L 98 dell'11. 4. 1989, pag. 1)
- **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 204)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

- a) nell'articolo 2 è aggiunto il seguente trattino:  
«— "Tip onayi" nella legislazione turca»;
- b) nell'allegato II, punto 3.1.3 è aggiunto il testo seguente:  
«37 per la Turchia».

41. **380 L 0780:** Direttiva 80/780/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore a due ruote con o senza carrozetta ed al loro montaggio su tali veicoli (GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 49), modificata da:

- **380 L 1272:** Direttiva 80/1272/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 73)
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 214)
- **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 205)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'articolo 8 è aggiunto il seguente trattino:

«— "Tip onayi" nella legislazione turca».

42. **380 L 1268:** Direttiva 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al consumo di carburante dei veicoli a motore (GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 36), modificata da:

- **389 L 0491:** Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15. 8. 1989, pag. 43)
- **393 L 0116:** Direttiva 93/116/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1993 (GU n. L 329 del 30. 12. 1993, pag. 39)

43. **380 L 1269:** Direttiva 80/1269/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli (GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 46), modificata da:

- **388 L 0195:** Direttiva 88/195/CEE della Commissione, del 24 marzo 1988 (GU n. L 92 del 9. 4. 1988, pag. 50), rettificata nella GU n. L 105 del 26. 4. 1988, pag. 34
- **389 L 0491:** Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15. 8. 1989, pag. 43)

44. **388 L 0077:** Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (GU n. L 36 del 9. 2. 1988, pag. 33), modificata da:

- **391 L 0542:** Direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1° ottobre 1991 (GU n. L 295 del 25. 10. 1991, pag. 1)
- **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 205)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'allegato I, punto 5.1.3 è aggiunto il testo seguente:

«37 per la Turchia».

45. **389 L 0297:** Direttiva 89/297/CEE del Consiglio, del 13 aprile 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla protezione laterale di taluni veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 124 del 5. 5. 1989, pag. 1)

#### ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

- 45.a **391 L 0226:** Direttiva del Consiglio, del 27 marzo 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 103 del 23. 4. 1991, pag. 5), modificata da:

— **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 205)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'allegato II, punto 3.4.1 è aggiunto il testo seguente:

«37 per la Turchia».

- 45b. **392 L 0021:** Direttiva 92/21/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1 (GU n. L 129 del 14. 5. 1992, pag. 1), modificata da:

— **395 L 0048:** Direttiva 95/48/CE della Commissione, del 20 settembre 1995 (GU n. L 233 del 3. 9. 1995, pag. 73)

- 45c. **392 L 0022:** Direttiva 92/22/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi (GU n. L 129 del 14. 5. 1992, pag. 11), modificata da:

— **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 205)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'allegato II, nella nota (1) relativa al punto 4.4.1 è aggiunto il testo seguente:

«37 per la Turchia».

- 45d. **392 L 0023:** Direttiva 92/23/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (GU n. L 129 del 14. 5. 1992, pag. 95), modificata da:

— **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 205)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'allegato I alla fine della prima frase del punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

«37 per la Turchia».

- 45e. **392 L 0024:** Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (GU n. L 129 del 14. 5. 1992, pag. 154)

45f. **392 L 0061:** Direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 72), modificata da:

— **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 205)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'allegato V, punto 1.1 è aggiunto il testo seguente:

«37 per la Turchia».

45g. **392 L 0114:** Direttiva 92/114/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N (GU n. L 409 del 31. 12. 1992, pag. 17)

45h. **393 L 0014:** Direttiva 93/14/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote (GU n. L 121 del 15. 5. 1993, pag. 1)

45i. **393 L 0029:** Direttiva 93/29/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote (GU n. L 188 del 29. 7. 1993, pag. 1)

45j. **393 L 0030:** Direttiva 93/30/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al segnalatore acustico dei veicoli a motore a due o tre ruote (GU n. L 188 del 29. 7. 1993, pag. 11)

45k. **393 L 0031:** Direttiva 93/31/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote (GU n. L 188 del 29. 7. 1993, pag. 19)

45l. **393 L 0032:** Direttiva 93/32/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote (GU n. L 188 del 29. 7. 1993, pag. 28)

45m. **393 L 0033:** Direttiva 93/33/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote (GU n. L 188 del 29. 7. 1993, pag. 32)

45n. **393 L 0034:** Direttiva 93/34/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote (GU n. L 188 del 29. 7. 1993, pag. 38)

45o. **393 L 0092:** Direttiva 93/92/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (GU n. L 311 del 14. 12. 1993, pag. 1)

45p. **393 L 0093:** Direttiva 93/93/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote (GU n. L 311 del 14. 12. 1993, pag. 76)

45q. **393 L 0094:** Direttiva 93/94/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (GU n. L 311 del 14. 12. 1993, pag. 83)

45r. **394 L 0020:** Direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, concernente i dispositivi di attacco meccanico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ed il loro agganciamento a detti veicoli (GU n. L 195 del 29. 7. 1994, pag. 1)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'allegato I, punto 3.3.4 è aggiunto il testo seguente:

«37 per la Turchia».

- 45s. **395 L 0001:** Direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 febbraio 1995, relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima e alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote (GU n. L 52 dell'8. 3. 1995, pag. 1)
- 45t. **395 L 0028:** Direttiva 95/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore (GU n. L 281 del 23. 11. 1995, pag. 1)
46. **377 Y 0726(01):** Risoluzione del Consiglio, del 29 giugno 1977, concernente l'omologazione globale CEE dei veicoli a motore destinati al trasporto di persone (GU n. C 177 del 26. 7. 1977, pag. 1)
47. **C/281/88, pag. 9:** Comunicazione della Commissione concernente le procedure di omologazione e di immatricolazione di veicoli già immatricolati in un altro Stato membro (GU n. C 281 del 4. 11. 1988, pag. 9)

## II. TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI

### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **374 L 0150:** Direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10), modificata da:
- **379 L 0694:** Direttiva 79/694/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 (GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 17)
  - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17)
  - **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45)
  - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 212)
  - **388 L 0297:** Direttiva 88/297/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988 (GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 52)
  - **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 205)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'articolo 2, lettera a) è aggiunto il seguente trattino:

«— "Tip onayi" nella legislazione turca».

2. **374 L 0151:** Direttiva 74/151/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 25), modificata da:
- **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45)
  - **388 L 0410:** Direttiva 88/410/CEE della Commissione, del 21 giugno 1988 (GU n. L 200 del 26. 7. 1988, pag. 27)
3. **374 L 0152:** Direttiva 74/152/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 33), modificata da:

- **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45)
- **388 L 0412:** Direttiva 88/412/CEE della Commissione, del 22 giugno 1988 (GU n. L 200 del 26. 7. 1988, pag. 31)
- 4. **374 L 0346:** Direttiva 74/346/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 191 del 15. 7. 1974, pag. 1), rettificata nella GU n. L 226 del 18. 8. 1976, pag. 16, modificata da:
  - **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45)
- 5. **374 L 0347:** Direttiva 74/347/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità e ai tergicristallo dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 191 del 15. 7. 1974, pag. 5), rettificata nella GU n. L 226 del 18. 8. 1976, pag. 16, modificata da:
  - **379 L 1073:** Direttiva 79/1073/CEE della Commissione, del 22 novembre 1979 (GU n. L 331 del 27. 12. 1979, pag. 20)
  - **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45)
- 6. **375 L 0321:** Direttiva 75/321/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 24), rettificata nella GU n. L 226 del 18. 8. 1976, pag. 16, modificata da:
  - **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45)
  - **388 L 0411:** Direttiva 88/411/CEE della Commissione, del 21 giugno 1988 (GU n. L 200 del 26. 7. 1988, pag. 30)
- 7. **375 L 0322:** Direttiva 75/322/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 28), rettificata nella GU n. L 226 del 18. 8. 1976, pag. 16, modificata da:
  - **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45)
- 8. **376 L 0432:** Direttiva 76/432/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 122 dell'8. 5. 1976, pag. 1), rettificata nella GU n. L 226 del 18. 8. 1976, pag. 16, modificata da:
  - **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45)
- 9. **376 L 0763:** Direttiva 76/763/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 135), modificata da:
  - **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45)
- 10. **377 L 0311:** Direttiva 77/311/CEE del Consiglio, del 29 marzo 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 105 del 28. 4. 1977, pag. 1), modificata da:
  - **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45)

11. **377 L 0536:** Direttiva 77/536/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 1), modificata da:
- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 110)
  - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213)
  - **389 L 0680:** Direttiva 89/680/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30. 12. 1989, pag. 26)
  - **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 206)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'allegato IV, è aggiunto il testo seguente:

«37 per la Turchia».

12. **377 L 0537:** Direttiva 77/537/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 38) modificata da:
- **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45)
13. **378 L 0764:** Direttiva 78/764/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 255 del 18. 9. 1978, pag. 1), modificata da:
- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 110)
  - **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45)
  - **383 L 0190:** Direttiva 83/190/CEE della Commissione, del 28 marzo 1983 (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 13)
  - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 214)
  - **388 L 0465:** Direttiva 88/465/CEE della Commissione, del 30 giugno 1988 (GU n. L 228 del 17. 8. 1988, pag. 31)
  - **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 206)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'allegato II, punto 3.5.2.1 è aggiunto il testo seguente:

«37 per la Turchia».

14. **378 L 0933:** Direttiva 78/933/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 325 del 20. 11. 1978, pag. 16), modificata da:
- **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45)

15. **379 L 0532:** Direttiva 79/532/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 145 del 13. 6. 1979, pag. 16), modificata da:
- **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45)
16. **379 L 0533:** Direttiva 79/533/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 145 del 13. 6. 1979, pag. 20), modificata da:
- **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45)
17. **379 L 0622:** Direttiva 79/622/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (GU n. L 179 del 17. 7. 1979, pag. 1), modificata da:
- **382 L 0953:** Direttiva 82/953/CEE della Commissione, del 15 dicembre 1982 (GU n. L 386 del 31. 12. 1982, pag. 31)
  - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 214)
  - **388 L 0413:** Direttiva 88/413/CEE della Commissione, del 22 giugno 1988 (GU n. L 200 del 26. 7. 1988, pag. 32)
  - **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1984, pag. 206)
- Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:
- nell'allegato VI è aggiunto il testo seguente:
- «37 per la Turchia».
18. **380 L 0720:** Direttiva 80/720/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 194 del 28. 7. 1980, pag. 1), modificata da:
- **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45)
  - **388 L 0414:** Direttiva 88/414/CEE della Commissione, del 22 giugno 1988 (GU n. L 200 del 26. 7. 1988, pag. 34)
19. **386 L 0297:** Direttiva 86/297/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori agricoli e forestali a ruote ed alla relativa protezione (GU n. L 186 dell'8. 7. 1986, pag. 19)
20. **386 L 0298:** Direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta (GU n. L 186 dell'8. 7. 1986, pag. 26), modificata da:
- **389 L 0682:** Direttiva 89/682/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30. 12. 1989, pag. 29)
  - **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1984, pag. 206)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'allegato VI è aggiunto il testo seguente:

«37 per la Turchia».

21. **386 L 0415:** Direttiva 86/415/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento e all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 240 del 26. 8. 1986, pag. 1)
22. **387 L 0402:** Direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 1), modificata da:
  - **389 L 0681:** Direttiva 89/681/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30. 12. 1989, pag. 27)
  - **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 207)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'allegato VII è aggiunto il testo seguente:

«37 per la Turchia».

23. **389 L 0173:** Direttiva 89/173/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 67 del 10. 3. 1989, pag. 1), modificata da:
  - **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 207)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

a) nell'allegato III A, nella nota (1) relativa al punto 5.4.1 è aggiunto il testo seguente:

«37 per la Turchia»;

b) nell'allegato V, punto 2.1.3, al testo fra parentesi è aggiunto il testo seguente:

«TR per la Turchia».

### III. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E DI MOVIMENTAZIONE

#### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **373 L 0361:** Direttiva 73/361/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci (GU n. L 335 del 5. 12. 1973, pag. 51), modificata da:
  - **376 L 0434:** Direttiva 76/434/CEE della Commissione, del 13 aprile 1976 (GU n. L 122 dell'8. 5. 1976, pag. 20)
2. **384 L 0528:** Direttiva 84/528/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione (GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 72), modificata da:
  - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 214)
  - **388 L 0665:** Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 42)
  - **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 207)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'allegato I, punto 3, nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:

«TR per la Turchia».

3. **384 L 0529:** Direttiva 84/529/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici (GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 86), modificata da:
  - **386 L 0312:** Direttiva 86/312/CEE della Commissione, del 18 giugno 1986 (GU n. L 196 del 18. 7. 1986, pag. 56)
  - **390 L 0486:** Direttiva 90/486/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990 (GU n. L 270 del 2. 10. 1990, pag. 21)
4. **386 L 0663:** Direttiva 86/663/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione (GU n. L 384 del 31. 12. 1986, pag. 12), modificata da:
  - **389 L 0240:** Direttiva 89/240/CEE della Commissione, del 16 dicembre 1988 (GU n. L 100 del 12. 4. 1989, pag. 1)
5. **395 L 0016:** Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (GU n. L 213 del 7. 9. 1995, pag. 1)

#### IV. APPARECCHI DOMESTICI

##### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. Abrogato
2. **379 L 0531:** Direttiva 79/531/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1979, che applica ai forni elettrici la direttiva 70/530/CEE concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici (GU n. L 145 del 13. 6. 1979, pag. 7), modificata da:
  - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 227)
  - **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 207)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

- a) nell'allegato I, punto 3.1.1 è aggiunto il testo seguente:
  - «Elektrikli firin», in turco (TR);
- b) nell'allegato I, punto 3.1.3 è aggiunto il testo seguente:
  - «Kullanilabilir hacim», in turco (TR);
- c) nell'allegato I, punto 3.1.5.1 sono aggiunti i testi seguenti:
  - «200° C'ye kadar önisitma tüketimi» in turco (TR)
  - «Sabit durum tüketimi 200° C'de bir saat» in turco (TR)
  - TOPLAM, in turco (TR);
- d) nell'allegato I, punto 3.1.5.3 è aggiunto il testo seguente:
  - «Temizleme devri tüketimi» in turco (TR);
- e) sono aggiunti i seguenti allegati:
  - Allegato II h)
  - Allegato II i)
  - (figure con adattamenti in turco).

3. **386 L 0594:** Direttiva 86/594/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1986, relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici (GU n. L 344 del 6. 12. 1986, pag. 24)
4. **392 L 0075:** Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU n. L 297 del 13. 10. 1992, pag. 16), modificata da:
  - **394 L 0002:** Direttiva 94/2/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994 (GU n. L 45 del 17. 2. 1994, pag. 1)
  - **395 L 0012:** Direttiva 95/12/CE della Commissione, del 23 maggio 1995 (GU n. L 136 del 21. 6. 1995, pag. 1)
  - **395 L 0013:** Direttiva 95/13/CE della Commissione, del 23 maggio 1995 (GU n. L 136 del 21. 6. 1995, pag. 28)

## V. APPARECCHI A GAS

### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **378 L 0170:** Direttiva 78/170/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978, concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento dei locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali (GU n. L 52 del 23. 2. 1978, pag. 32)<sup>(1)</sup>
2. **390 L 0396:** Direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (GU n. L 196 del 26. 7. 1990, pag. 15), modificata da:
  - **393 L 0068:** Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1)
3. **393 L 0042:** Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (GU n. L 167 del 22. 6. 1992, pag. 17), modificata da:
  - **393 L 0068:** Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1)

## VI. MACCHINE E MATERIALI PER CANTIERI

### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **379 L 0113:** Direttiva 79/113/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni delle macchine e dei materiali per cantieri (GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 15), modificata da:
  - **381 L 1051:** Direttiva 81/1051/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1981 (GU n. L 376 del 30. 12. 1981, pag. 49)
  - **385 L 0405:** Direttiva 85/405/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1985 (GU n. L 233 del 30. 8. 1985, pag. 9)
2. **384 L 0532:** Direttiva 84/532/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili (GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 111), rettificata nella GU n. L 41 del 12. 2. 1985, pag. 15, modificata da:
  - **388 L 0665:** Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 42)

<sup>(1)</sup> Atto elencato unicamente a scopo informativo; per l'applicazione si veda l'allegato IV sull'energia.

3. **384 L 0533:** Direttiva 84/533/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei motocompressori (GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 123), modificata da:
  - **385 L 0406:** Direttiva 85/406/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1985 (GU n. L 233 del 30. 8. 1985, pag. 11)
4. **384 L 0534:** Direttiva 84/534/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre (GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 130), rettificata nella GU n. L 41 del 12. 2. 1985, pag. 15, modificata da:
  - **387 L 0405:** Direttiva 87/405/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 60)
5. **384 L 0535:** Direttiva 84/535/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura (GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 142), modificata da:
  - **385 L 0407:** Direttiva 85/407/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1985 (GU n. L 233 del 30. 8. 1985, pag. 16)
6. **384 L 0536:** Direttiva 84/536/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni (GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 149), rettificata nella GU n. L 41 del 12. 2. 1985, pag. 17, modificata da:
  - **385 L 0408:** Direttiva 85/408/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1985 (GU n. L 233 del 30. 8. 1985, pag. 18)
7. **384 L 0537:** Direttiva 84/537/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei martelli demolitori azionati a mano (GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 156), rettificata nella GU n. L 41 del 12. 2. 1985, pag. 17, modificata da:
  - **385 L 0409:** Direttiva 85/409/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1985 (GU n. L 233 del 30. 8. 1985, pag. 20)
8. **386 L 0295:** Direttiva 86/295/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantieri (GU n. L 186 dell'8. 7. 1986, pag. 1), modificata da:
  - **194 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 211)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'allegato IV, al testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:

«TR per la Turchia».

9. **386 L 0296:** Direttiva 86/296/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantieri (GU n. L 186 dell'8. 7. 1986, pag. 10), modificata da:

— **194 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 211)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'allegato IV, al testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:

«TR per la Turchia».

10. **386 L 0662:** Direttiva 86/662/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi o apripiste e pale caricatrici (GU n. L 384 del 31. 12. 1986, pag. 1), modificata da:
- **389 L 0514:** Direttiva 89/514/CEE della Commissione, del 2 agosto 1989 (GU n. L 253 del 30. 8. 1989, pag. 35)
  - **395 L 0027:** Direttiva 95/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995 (GU n. L 168 del 18. 7. 1995, pag. 14)

#### ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

11. Comunicazione della Commissione relativa ai metodi armonizzati di misura del rumore nei cantieri (adottata il 3 gennaio 1981)
12. **386 X 0666:** Raccomandazione 86/666/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per la protezione anticendio degli alberghi già esistenti (GU n. L 384 del 31. 12. 1986, pag. 60)

#### VII. ALTRE MACCHINE

##### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **384 L 0538:** Direttiva 84/538/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba (GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 171), modificata da:
- **387 L 0252:** Direttiva 87/252/CEE della Commissione, del 7 aprile 1987 (GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 22), rettificata nella GU n. L 158 del 18. 6. 1987, pag. 31
  - **388 L 0180:** Direttiva 88/180/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988 (GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 69)
  - **388 L 0181:** Direttiva 88/181/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988 (GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 71)

#### VIII. APPARECCHI A PRESSIONE

##### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **375 L 0324:** Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 40), modificata da
- **394 L 0001:** Direttiva 94/1/CE della Commissione, del 6 gennaio 1994 (GU n. L 23 del 28. 1. 1994, pag. 28)
2. **376 L 0767:** Direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 153), modificata da:
- **179 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 110)
  - **185 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213)
  - **388 L 0665:** Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 42)
  - **194 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 211)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'allegato I, punto 3.1, primo trattino e nell'allegato II, punto 3.1.1.1.1, primo trattino al testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:

«TR per la Turchia».

3. **384 L 0525:** Direttiva 84/525/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas in acciaio senza saldatura in un sol pezzo (GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 1)
4. **384 L 0526:** Direttiva 84/526/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas in alluminio non legato e in lega di alluminio non saldate (GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 20)
5. **384 L 0527:** Direttiva 84/527/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas saldate in acciaio non legato (GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 48)
6. **387 L 0404:** Direttiva 87/404/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione (GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 48), modificata da:
  - **390 L 0488:** Direttiva 90/488/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990 (GU n. L 270 del 2. 10. 1990, pag. 25)
  - **393 L 0068:** Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1)

#### ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

7. **389 X 0349:** Raccomandazione 89/349/CEE della Commissione, del 13 aprile 1989, concernente la riduzione volontaria dei clorofluorocarburi (CFC) impiegati dall'industria europea nella fabbricazione di aerosol (GU n. L 144 del 27. 5. 1989, pag. 56)
8. **C/328/92/pag. 3:** Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 87/404/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai recipienti semplici a pressione, modificata dalla direttiva 90/488/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1991 (GU n. C 328 del 12. 12. 1992, pag. 3).

#### IX. STRUMENTI DI MISURA

##### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **371 L 0316:** Direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 1), modificata da:
  - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 118)
  - **372 L 0427:** Direttiva 72/427/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 156)
  - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 109)
  - **383 L 0575:** Direttiva 83/575/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28. 11. 1983, pag. 43)
  - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 212)

- 387 L 0355: Direttiva 87/355/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 46)
- 388 L 0665: Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 42)
- 194 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 211)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

- a) nell'allegato I, punto 3.1, primo trattino e nell'allegato II al punto 3.1.1.1, lettera a), primo trattino, al testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:  
«TR per la Turchia»;
  - b) nei disegni di cui all'allegato II, punto 3.2.1 si aggiungono le lettere necessarie per indicare la sigla TR.
2. 371 L 0317: Direttiva 71/317/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi e ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi (GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 14)
  3. 371 L 0318: Direttiva 71/318/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas (GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 21), modificata da:
    - 374 L 0331: Direttiva 74/331/CEE della Commissione, del 12 giugno 1974 (GU n. L 189 del 12. 7. 1974, pag. 9)
    - 378 L 0365: Direttiva 78/365/CEE della Commissione, del 31 marzo 1978 (GU n. L 104 del 18. 4. 1978, pag. 26)
    - 382 L 0623: Direttiva 82/623/CEE della Commissione, del 1° luglio 1982 (GU n. L 252 del 27. 8. 1982, pag. 5)
  4. 371 L 0319: Direttiva 71/319/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di liquidi diversi dall'acqua (GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 32)
  5. 371 L 0347: Direttiva 71/347/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali (GU n. L 239 del 25. 10. 1971, pag. 1), modificata da:
    - 172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 119)
    - 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 109)
    - 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 212)
    - 194 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 211)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'articolo 1, lettera a), tra le parentesi è aggiunto il termine seguente:

«AB'nin standart dökme yogunlugu ((Unit:kg/hl — kilogram/hektolitre)) (in turco)».

6. **371 L 0348:** Direttiva 71/348/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua (GU n. L 239 del 25. 10. 1971, pag. 9), modificata da:
- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 119)
  - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 109)
  - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 212)
  - **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 212)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'allegato, capitolo IV, punto 4.8.1 è aggiunto il testo seguente:

«1 Lira (Turchia)».

7. **371 L 0349:** Direttiva 71/349/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla stazzatura delle cisterne di natanti (GU n. L 239 del 25. 10. 1971, pag. 15)
8. **373 L 0360:** Direttiva 73/360/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU n. L 335 del 5. 12. 1973, pag. 1), modificata da:
- **376 L 0696:** Direttiva 76/696/CEE della Commissione, del 27 luglio 1976 (GU n. L 236 del 27. 8. 1976, pag. 26)
  - **382 L 0622:** Direttiva 82/622/CEE della Commissione, del 1° luglio 1982 (GU n. L 252 del 27. 8. 1982, pag. 2)
  - **390 L 0384:** Direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU n. L 189 del 20. 7. 1990, pag. 1), rettificata nella GU n. L 258 del 22. 9. 1990, pag. 35
9. **373 L 0362:** Direttiva 73/362/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate (GU n. L 335 del 5. 12. 1973, pag. 56), modificata da:
- **378 L 0629:** Direttiva 78/629/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1978 (GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 8)
  - **385 L 0146:** Direttiva 85/146/CEE della Commissione, del 31 gennaio 1985 (GU n. L 54 del 23. 2. 1985, pag. 29)
10. **374 L 0148:** Direttiva 74/148/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media (GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 3)
11. **375 L 0033:** Direttiva 75/33/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua fredda (GU n. L 14 del 20. 1. 1975, pag. 1)
12. **375 L 0106:** Direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al condizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 1), rettificata nella GU n. L 324 del 16. 12. 1975, pag. 31, modificata da:
- **378 L 0891:** Direttiva 78/891/CEE della Commissione, del 28 settembre 1978 (GU n. L 311 del 4. 11. 1978, pag. 21)

- 379 L 1005: Direttiva 79/1005/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1979 (GU n. L 308 del 4. 12. 1979, pag. 25)
  - 385 L 0010: Direttiva 85/10/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1984 (GU n. L 4 del 5. 1. 1985, pag. 20)
  - 388 L 0316: Direttiva 88/316/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988 (GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 26)
  - 389 L 0676: Direttiva 89/676/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30. 12. 1989, pag. 18)
13. 375 L 0107: Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura (GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 14)
14. 375 L 0410: Direttiva 75/410/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti per pesare totalizzatori continui (GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 25)
15. 376 L 0211: Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al preconizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (GU n. L 46 del 21. 2. 1976, pag. 1), modificata da:
- 378 L 0891: Direttiva 78/891/CEE della Commissione, del 28 settembre 1978 (GU n. L 311 del 4. 11. 1978, pag. 21)
16. Abrogati
17. 376 L 0765: Direttiva 76/765/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 143), rettificata nella GU n. L 60 del 5. 3. 1977, pag. 26, modificata da:
- 382 L 0624: Direttiva 82/624/CEE della Commissione, del 1° luglio 1982 (GU n. L 252 del 27. 8. 1982, pag. 8)
18. 376 L 0766: Direttiva 76/766/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 149)
19. 376 L 0891: Direttiva 76/891/CEE del Consiglio, del 4 novembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di energia elettrica (GU n. L 336 del 4. 12. 1976, pag. 30), modificata da:
- 382 L 0621: Direttiva 82/621/CEE della Commissione, del 1° luglio 1982 (GU n. L 252 del 27. 8. 1982, pag. 1)
20. 377 L 0095: Direttiva 77/95/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tassametri (GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 59)
21. 377 L 0313: Direttiva 77/313/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua (GU n. L 105 del 28. 4. 1977, pag. 18), modificata da:
- 382 L 0625: Direttiva 82/265/CEE della Commissione, del 1° luglio 1982 (GU n. L 252 del 27. 8. 1982, pag. 10)
22. 378 L 1031: Direttiva 78/1031/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle selezionatrici ponderali a funzionamento automatico (GU n. L 364 del 27. 12. 1978, pag. 1)
23. 379 L 0830: Direttiva 79/830/CEE del Consiglio, dell'11 settembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua calda (GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 1)

24. **380 L 0181:** Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura, che abroga la direttiva 71/354/CEE (GU n. L 39 del 15. 2. 1980, pag. 40), rettificata nella GU n. L 296 del 15. 10. 1981, pag. 52, modificata da:
- **385 L 0001:** Direttiva 85/1/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 11)
  - **387 L 0355:** Direttiva 87/355/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 46)
  - **389 L 0617:** Direttiva 89/617/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1989 (GU n. L 357 del 7. 12. 1989, pag. 28)
25. **380 L 0232:** Direttiva 80/232/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati (GU n. L 51 del 25. 2. 1980, pag. 1), modificata da:
- **386 L 0096:** Direttiva 86/96/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1986 (GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 55)
  - **387 L 0356:** Direttiva 87/356/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 48)
26. **386 L 0217:** Direttiva 86/217/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai manometri per pneumatici di autoveicoli (GU n. L 152 del 6. 6. 1986, pag. 48)
27. **390 L 0384:** Direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU n. L 189 del 20. 7. 1990, pag. 1), rettificata nella GU n. L 258 del 22. 9. 1990, pag. 35, modificata da:
- **393 L 0068:** Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1)
- 27a. **393 L 0042:** Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU n. L 169 del 12. 7. 1993, pag. 1)

#### ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

28. **376 X 0223:** Raccomandazione 76/223/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1976, rivolta agli Stati membri e relativa alle unità di misure citate nelle convenzioni relative ai brevetti (GU n. L 43 del 19. 2. 1976, pag. 22)
29. **C/64/73/pag. 26:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio (GU n. C 64 del 6. 8. 1973, pag. 26)
30. **C/29/74/pag. 33:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio (GU n. C 29 del 18. 3. 1974, pag. 33)
31. **C/108/74/pag. 8:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio (GU n. C 108 del 18. 9. 1974, pag. 8)
32. **C/50/75/pag. 1:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio (GU n. C 50 del 3. 3. 1975, pag. 1)
33. **C/66/76/pag. 1:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio (GU n. C 66 del 22. 3. 1976, pag. 1)
34. **C/247/76/pag. 1:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio (GU n. C 247 del 20. 10. 1976, pag. 1)
35. **C/298/76/pag. 1:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio (GU n. C 298 del 17. 12. 1976, pag. 1)

36. **C/9/77/pag. 1:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio (GU n. C 9 del 13. 1. 1977, pag. 1)
37. **C/53/77/pag. 1:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio (GU n. C 53 del 3. 3. 1977, pag. 1)
38. **C/176/77/pag. 1:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio (GU n. C 176 del 25. 7. 1977, pag. 1)
39. **C/79/78/pag. 1:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio (GU n. C 79 del 3. 4. 1978, pag. 1)
40. **C/221/78/pag. 1:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio (GU n. C 221 del 18. 9. 1978, pag. 1)
41. **C/47/79/pag. 1:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio (GU n. C 47 del 21. 2. 1979, pag. 1)
42. **C/194/79/pag. 1:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio (GU n. C 194 del 31. 7. 1979, pag. 1)
43. **C/40/80/pag. 1:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio (GU n. C 40 del 18. 2. 1980, pag. 1)
44. **C/349/80/pag. 1:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio (GU n. C 349 del 31. 12. 1980, pag. 1)
45. **C/297/81/pag. 1:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio (GU n. C 297 del 16. 11. 1981, pag. 1)
46. **C/104/93/pag. 3:** Comunicazione della Commissione in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, relativa agli strumenti per pesare non automatici (GU n. C 104 del 15. 4. 1993, pag. 9)

## X. MATERIALE ELETTRICO

### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **373 L 0023:** Direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29), modificata da:
  - **393 L 0068:** Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1)
2. **376 L 0117:** Direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva» (GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 45)
3. **379 L 0196:** Direttiva 79/196/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1979, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione (GU n. L 43 del 20. 2. 1979, pag. 20), modificata da:
  - **384 L 0047:** Direttiva 84/47/CEE della Commissione, del 16 gennaio 1984 (GU n. L 31 del 2. 2. 1984, pag. 19)
  - **388 L 0571:** Direttiva 88/571/CEE della Commissione, del 10 novembre 1988 (GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 46)
  - **388 L 0665:** Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 42)
  - **390 L 0487:** Direttiva 90/487/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990 (GU n. L 270 del 2. 10. 1990, pag. 23)

4. **382 L 0130:** Direttiva 82/130/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisucose (GU n. L 59 del 2. 3. 1982, pag. 10), modificata da:
  - **388 L 0035:** Direttiva 88/35/CEE della Commissione, del 2 dicembre 1987 (GU n. L 20 del 26. 1. 1988, pag. 28)
  - **391 L 0269:** Direttiva 91/269/CEE della Commissione, del 30 aprile 1991 (GU n. L 134 del 29. 5. 1991, pag. 51)
  - **394 L 0044:** Direttiva 94/44/CE della Commissione del 19 settembre 1994 (GU n. L 248 del 23. 9. 1994, pag. 22)
5. **384 L 0539:** Direttiva 84/539/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria (GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 179), modificata da:
  - **393 L 0042:** Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 169 del 12. 7. 1993, pag. 1)
6. **389 L 0336:** Direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19), modificata da:
  - **392 L 0031:** Direttiva 92/31/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992 (GU n. L 126 del 12. 5. 1992, pag. 11)
  - **393 L 0068:** Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1)
7. **390 L 0385:** Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU n. L 189 del 20. 7. 1990, pag. 17), modificata da:
  - **393 L 0042:** Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 169 del 12. 7. 1993, pag. 1)
  - **393 L 0068:** Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1)
- 7a. **394 L 0009:** Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 1)
- 7b. **394 L 0026:** Direttiva 94/26/CE della Commissione, del 15 giugno 1994 che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/196/CEE del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione (GU n. L 157 del 24. 6. 1994, pag. 33)

#### ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

8. **C/184/79/pag. 1:** Comunicazione della Commissione in vista dell'applicazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, che riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione (GU n. C 184 del 23. 7. 1979, pag. 1), modificata da:
  - **C/26/80/pag. 2:** Modifica alla comunicazione della Commissione (GU n. C 26 del 2. 2. 1980, pag. 2)
9. **C/107/80/pag. 2:** Comunicazione della Commissione in vista dell'applicazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, che riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione (GU n. C 107 del 30. 4. 1980, pag. 2)

10. **C/199/80/pag. 2:** Terza comunicazione della Commissione in vista dell'applicazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, che riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione (GU n. C 199 del 5. 8. 1980, pag. 2)
11. **C/59/82/pag. 2:** Comunicazione della Commissione, del 15 dicembre 1981, sul funzionamento della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione: direttiva «bassa tensione» (GU n. C 59 del 9. 3. 1982, pag. 2)
12. **C/235/84/pag. 2:** Quarta comunicazione della Commissione in vista dell'applicazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, che riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione (GU n. C 235 del 5. 9. 1984, pag. 2)
13. **C/166/85/pag. 7:** Quinta comunicazione della Commissione in vista dell'applicazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, che riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione (GU n. C 166 del 5. 7. 1985, pag. 7)
14. **C/168/88/pag. 5:** Comunicazione della Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU n. C 168 del 27. 6. 1988, pag. 5), rettificata nella GU n. C 238 del 13. 9. 1988, pag. 4
15. **C/48/81/pag. 3:** Comunicazione della Commissione in vista dell'applicazione della direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva» (GU n. C 46 del 5. 3. 1981, pag. 3)
16. **C/149/81/pag. 1:** Nota della Commissione per l'applicazione della direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva» (GU n. C 149 del 18. 6. 1981, pag. 1)
17. **382 X 0490:** Raccomandazione 82/490/CEE della Commissione, del 6 luglio 1982, agli Stati membri inerente ai certificati di conformità di cui alla direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva» (GU n. L 218 del 27. 7. 1982, pag. 27)
18. **C/328/82/pag. 2:** Prima nota della Commissione in applicazione della direttiva 79/196/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1979, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione (GU n. C 328 del 14. 12. 1982, pag. 2) e allegato (GU n. C 328 A del 14. 12. 1982, pag. 1)
19. **C/356/83/pag. 20:** Seconda nota della Commissione in applicazione della direttiva 79/196/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1979, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione (GU n. C 356 del 31. 12. 1983, pag. 20) e allegato (GU n. C 356 A del 31. 12. 1983, pag. 1)
20. **C/194/86/pag. 3:** Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione della direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva» (GU n. C 194 del 1°. 8. 1986, pag. 3)
21. **C/311/87/pag. 3:** Comunicazione della Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva 82/130/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisuose (GU n. C 311 del 21. 11. 1987, pag. 3)
22. **C/44/92/pag. 12:** Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione delle direttive «Nuova strategia», «Compatibilità elettromagnetica» — Direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989 (GU n. C 44 del 19. 2. 1992, pag. 12)

23. **C/90/92/pag. 2:** Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa alla compatibilità elettromagnetica (GU n. C 90 del 10. 4. 1992, pag. 2)
24. **C/210/92/pag. 1:** Comunicazione della Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU n. C 210 del 15. 8. 1992, pag. 1)
25. **C/18/93/pag. 4:** Comunicazione della Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU n. C 18 del 23. 1. 1993, pag. 4)

## XI. TESSILI

### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **371 L 0307:** Direttiva 71/307/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 16), modificata da:
  - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 118)
  - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 109)
  - **383 L 0623:** Direttiva 83/623/CEE del Consiglio, del 25 novembre 1983 (GU n. L 353 del 15. 12. 1983, pag. 8)
  - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 219)
  - **387 L 0140:** Direttiva 87/140/CEE della Commissione, del 6 febbraio 1987 (GU n. L 56 del 26. 2. 1987, pag. 24)
  - **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 212)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'articolo 5, paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:

«Yün Elyafi (hayvanin sirt bölgesinden elde edilen)» o «Yün Elyafi (hayvanin karin bölgesinden elde edilen)» in turco.
2. **372 L 0276:** Direttiva 72/276/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1972, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (GU n. L 173 del 31. 7. 1972, pag. 1), modificata da:
  - **379 L 0076:** Direttiva 79/76/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1978 (GU n. L 17 del 24. 1. 1979, pag. 17)
  - **381 L 0075:** Direttiva 81/75/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1981 (GU n. L 57 del 4. 3. 1981, pag. 23)
  - **387 L 0184:** Direttiva 87/184/CEE della Commissione, del 6 febbraio 1987 (GU n. L 75 del 17. 3. 1987, pag. 21)
3. **373 L 044:** Direttiva 73/44/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili (GU n. L 83 del 30. 3. 1973, pag. 1)
4. **375 L 0036:** Direttiva 75/36/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1974, che completa la direttiva 71/307/CEE per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile (GU n. L 14 del 20. 1. 1975, pag. 15)

## ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

5. **387 X 0142:** Raccomandazione 87/142/CEE della Commissione, del 6 febbraio 1987, concernente taluni metodi per l'eliminazione delle materie non fibrose prima dell'analisi quantitativa della composizione delle mischie di fibre tessili (GU n. L 57 del 27. 2. 1987, pag. 52)
6. **387 X 0185:** Raccomandazione 87/185/CEE della Commissione, del 6 febbraio 1987, concernente i metodi di analisi quantitativi per l'identificazione delle fibre acriliche e modacriliche, delle clorofibre e delle triviniliche (GU n. L 75 del 17. 3. 1987, pag. 28)

## XII. PRODOTTI ALIMENTARI

## ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **362 L 2645:** Direttiva del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (GU n. 115 dell'11. 11. 1962, pag. 2645/62), modificata da:
  - **365 L 0469:** Direttiva 65/469/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1965 (GU n. 178 del 26. 10. 1965, pag. 2793/65)
  - **367 L 0653:** Direttiva 67/653/CEE del Consiglio, del 24 ottobre 1967 (GU n. 263 del 30. 10. 1967, pag. 4)
  - **368 L 0419:** Direttiva 68/419/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968 (GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 24)
  - **370 L 0358:** Direttiva 70/358/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1970 (GU n. L 157 del 18. 7. 1970, pag. 36)
  - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 120)
  - **376 L 0399:** Direttiva 76/399/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976 (GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 19)
  - **378 L 0144:** Direttiva 78/144/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978 (GU n. L 44 del 15. 2. 1978, pag. 20)
  - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 110)
  - **381 L 0020:** Direttiva 81/20/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1981 (GU n. L 43 del 14. 2. 1981, pag. 11)
  - **385 L 0007:** Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 22)
  - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 214)
  - **395 L 0045:** Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995 (GU n. L 226 del 22. 9. 1995, pag. 1)
2. Abrogati
3. **365 L 0066:** Direttiva 65/66/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, relativa alla fissazione di requisiti di purezza specifici per i conservativi che possono essere impiegati nei prodotti destinati all'alimentazione umana (GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 373/65), modificata da:
  - **367 L 0428:** Direttiva 67/428/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 (GU n. 148 dell'11. 7. 1967, pag. 10)

- **376 L 0463:** Direttiva 76/463/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976 (GU n. L 126 del 14. 5. 1976, pag. 33)
- **386 L 0604:** Direttiva 86/604/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986 (GU n. L 352 del 13. 12. 1986, pag. 45)
- 4. **367 L 0427:** Direttiva 67/427/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativa all'impiego di taluni agenti conservativi per il trattamento in superficie degli agrumi, nonché alle misure di controllo qualitativo e quantitativo degli agenti conservativi contenuto negli e sugli agrumi (GU n. 148 dell'11. 7. 1967, pag. 1)
- 5. Abrogati
- 6. **373 L 0241:** Direttiva 73/241/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 23), modificata da:
  - **374 L 0411:** Direttiva 74/411/CEE del Consiglio, del 1° agosto 1974 (GU n. L 221 del 12. 8. 1974, pag. 17)
  - **374 L 0644:** Direttiva 74/644/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974 (GU n. L 349 del 28. 12. 1974, pag. 63)
  - **375 L 0155:** Direttiva 75/155/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1975 (GU n. L 64 dell'11. 3. 1975, pag. 21)
  - **376 L 0628:** Direttiva 76/628/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976 (GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 1)
  - **378 L 0609:** Direttiva 78/609/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978 (GU n. L 197 del 22. 7. 1978, pag. 10)
  - **378 L 0842:** Direttiva 78/842/CEE del Consiglio, del 10 ottobre 1978 (GU n. L 291 del 17. 10. 1978, pag. 15)
  - **179 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 110)
  - **380 L 0608:** Direttiva 80/608/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1980 (GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 33)
  - **385 L 0007:** Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 22)
  - **185 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 216)
  - **389 L 0344:** Direttiva 89/344/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989 (GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 19)
- 7. **373 L 0437:** Direttiva 73/437/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 71), modificata da:
  - **179 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 110)
  - **185 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 216)
- 8. **374 L 0329:** Direttiva 74/329/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1974, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari (GU n. L 189 del 12. 7. 1974, pag. 1), modificata da:
  - **378 L 0612:** Direttiva 78/612/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978 (GU n. L 197 del 22. 7. 1978, pag. 22)

- **179 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 110)
  - **380 L 0597:** Direttiva 80/597/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1980 (GU n. L 155 del 23. 6. 1980, pag. 23)
  - **385 L 0006:** Direttiva 85/6/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 21)
  - **385 L 0007:** Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 22)
  - **185 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 216)
  - **386 L 0102:** Direttiva 85/102/CEE del Consiglio, del 24 marzo 1986 (GU n. L 88 del 3. 4. 1986, pag. 40)
  - **389 L 0393:** Direttiva 89/393/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989 (GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 13)
9. **374 L 0409:** Direttiva 74/409/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele (GU n. L 221 del 12. 8. 1974, pag. 10), modificata da:
- **179 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 110)
  - **185 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 216)
10. Abrogati
11. **376 L 0118:** Direttiva 76/118/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 49), modificata da:
- **378 L 0630:** Direttiva 78/630/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1978 (GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 12)
  - **179 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 110)
  - **383 L 0635:** Direttiva 83/635/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1983 (GU n. L 357 del 21. 12. 1983, pag. 37)
  - **185 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pagg. 216 e 217)
  - **194 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 212)
12. **376 L 0621:** Direttiva 76/621/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi (GU n. L 202 del 28. 7. 1976, pag. 35), modificata da:
- **179 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 110)
  - **185 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 216)
13. **376 L 0895:** Direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 26), modificata da:

- **380 L 0428:** Direttiva 80/428/CEE della Commissione, del 28 marzo 1980 (GU n. L 102 del 19. 4. 1980, pag. 26)
  - **381 L 0036:** Direttiva 81/36/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1981 (GU n. L 46 del 19. 2. 1981, pag. 33)
  - **382 L 0528:** Direttiva 82/528/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982 (GU n. L 234 del 9. 8. 1982, pag. 1)
  - **388 L 0298:** Direttiva 88/298/CEE del Consiglio, del 16 maggio 1988 (GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 53)
  - **389 L 0186:** Direttiva 89/186/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1989 (GU n. L 66 del 10. 3. 1989, pag. 36)
  - **393 L 0058:** Direttiva 93/58/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23. 8. 1993, pag. 6)
14. **377 L 0436:** Direttiva 77/436/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria (GU n. L 172 del 12. 7. 1977, pag. 20), modificata da:
- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17)
  - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 217)
  - **385 L 0007:** Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 22)
  - **385 L 0573:** Direttiva 85/573/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 22)
15. **378 L 0142:** Direttiva 78/142/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 44 del 15. 2. 1978, pag. 15), rettificata nella GU n. L 163 del 20. 6. 1978, pag. 24
16. **378 L 0663:** Direttiva 78/663/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, che stabilisce requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari (GU n. L 223 del 14. 8. 1978, pag. 7), rettificata nella GU n. L 296 del 21. 10. 1978, pag. 50 e nella GU n. L 91 del 10. 4. 1979, pag. 7, modificata da:
- **382 L 0504:** Direttiva 82/504/CEE del Consiglio, del 12 luglio 1982 (GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 35)
  - **390 L 0612:** Direttiva 90/612/CEE della Commissione, del 26 ottobre 1990 (GU n. L 326 del 24. 11. 1990, pag. 58)
  - **392 L 0004:** Direttiva 92/4/CEE della Commissione, del 10 febbraio 1992 (GU n. L 55 del 29. 2. 1992, pag. 96)
  - **395 L 0031:** Direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995 (GU n. L 178 del 28. 7. 1995, pag. 1)
17. **378 L 0664:** Direttiva 78/664/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, che stabilisce requisiti di purezza specifici per le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (GU n. L 223 del 14. 8. 1978, pag. 30), modificata da:
- **382 L 0712:** Direttiva 82/712/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982 (GU n. L 297 del 23. 10. 1982, pag. 31)
18. **379 L 0112:** Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità (GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1), modificata da:
- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17)

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 218)
- 385 L 0007: Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 22)
- 386 L 0197: Direttiva 86/197/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986 (GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 38)
- 389 L 0395: Direttiva 89/395/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989 (GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 17)
- 391 L 0072: Direttiva 91/72/CEE della Commissione, del 16 gennaio 1991 (GU n. L 42 del 15. 2. 1991, pag. 27)
- 393 L 0102: Direttiva 93/102/CE della Commissione, del 16 novembre 1993 (GU n. L 291 del 25. 11. 1993, pag. 14)
- 1 94 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 213)
- 394 D 0054: Direttiva 94/54/CE della Commissione del 18 novembre 1994 (GU n. L 300 del 23. 11. 1994, pag. 4)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

- a) nell'articolo 5, paragrafo 3 è aggiunto il testo seguente:
    - in turco: «Isinlanmis» veya «ionize isinlamaya tabi tutulumus»;
  - b) nell'articolo 9, paragrafo 6 ai codici NC 2206 00 91, 2206 00 93 e 2206 00 99 corrisponde la voce 2206 del sistema armonizzato;
  - c) nell'articolo 9 bis, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:
    - in turco: «tarihine kadar tüketin»;
  - d) nell'articolo 10 bis, alle voci 22.04 e 22.05 della tariffa corrisponde la voce 2204 del sistema armonizzato.
19. 379 L 0693: Direttiva 79/693/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, gelatine e marmellate di frutta e la crema di marroni (GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 5), modificata da:
- 380 L 1276: Direttiva 80/1276/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 77)
  - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 217)
  - 388 L 0593: Direttiva 88/593/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1988 (GU n. L 318 del 25. 11. 1988, pag. 44)
20. 379 L 0700: Direttiva 79/700/CEE della Commissione, del 24 luglio 1979, che fissa i metodi comunitari di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli (GU n. L 207 del 15. 8. 1979, pag. 26)
21. 379 L 0796: Prima direttiva 79/796/CEE della Commissione, del 26 luglio 1979, che fissa metodi comunitari di analisi per il controllo di taluni tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (GU n. L 239 del 22. 9. 1979, pag. 24)
22. 379 L 1066: Prima direttiva 79/1066/CEE della Commissione, del 13 novembre 1979, recante fissazione dei metodi di analisi comunitari per il controllo degli estratti di caffè e degli estratti di cicoria (GU n. L 327 del 24. 12. 1979, pag. 17)
23. 379 L 1067: Prima direttiva 79/1067/CEE della Commissione, del 13 novembre 1979, recante fissazione di metodi comunitari per l'analisi di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (GU n. L 327 del 24. 12. 1979, pag. 29)

24. **380 L 0590:** Direttiva 80/590/CEE della Commissione, del 9 giugno 1980, relativa alla determinazione del simbolo che può accompagnare i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 151 del 19. 6. 1980, pag. 21), modificata da:
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 217)
  - **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 213)
- Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:
- a) nel titolo dell'allegato è aggiunto il testo seguente:  
«EK» (turco);
  - b) nel testo dell'allegato è aggiunto il testo seguente:  
«sembol» (turco).
25. **380 L 0766:** Direttiva 80/766/CEE della Commissione, dell'8 luglio 1980, che fissa il metodo comunitario di analisi per il controllo ufficiale del tenore di cloruro di vinile monomero nei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 213 del 16. 8. 1980, pag. 42)
26. **380 L 0777:** Direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 1), modificata da:
- **380 L 1276:** Direttiva 80/1276/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 77)
  - **385 L 0007:** Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 22)
  - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 217)
27. **380 L 0891:** Direttiva 80/891/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa al metodo di analisi comunitario per la determinazione del tenore dell'acido erucico presente negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi (GU n. L 254 del 27. 9. 1980, pag. 35)
28. **381 L 0432:** Direttiva 81/432/CEE della Commissione, del 29 aprile 1981, che stabilisce il metodo comunitario di analisi per il controllo ufficiale della quantità di cloruro di vinile ceduta ai prodotti alimentari dai materiali e dagli oggetti (GU n. L 167 del 24. 6. 1981, pag. 6)
29. **381 L 0712:** Prima direttiva 81/712/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che fissa metodi d'analisi comunitari per il controllo dei criteri di purezza di taluni additivi alimentari (GU n. L 257 del 10. 9. 1981, pag. 1)
30. **382 L 0711:** Direttiva 82/711/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 297 del 23. 10. 1982, pag. 26), modificata da
- **393 L 0008:** Direttiva 93/8/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993 (GU n. L 90 del 14. 4. 1993, pag. 22)
31. Abrogati
32. **383 L 0417:** Direttiva 83/417/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana (GU n. L 237 del 26. 8. 1983, pag. 25), modificata da:
- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 217)

33. Abrogati
34. **384 L 0500:** Direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 277 del 20. 10. 1984, pag. 12)
35. **385 L 0503:** Prima direttiva 85/503/CEE della Commissione, del 25 ottobre 1985, relativa ai metodi di analisi per le caseine ed i caseinati alimentari (GU n. L 308 del 20. 11. 1985, pag. 12)
36. **385 L 0572:** Direttiva 85/572/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1985, che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 14)
37. **385 L 0591:** Direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana (GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 50)
38. **386 L 0362:** Direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37), modificata da:
- **388 L 0298:** Direttiva 88/298/CEE del Consiglio, del 16 maggio 1988 (GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 53)
  - **393 L 0057:** Direttiva 93/57/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23. 8. 1993, pag. 1)
  - **394 L 0029:** Direttiva 94/29/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994 (GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 67)
  - **395 L 0039:** Direttiva 95/39/CE del Consiglio, del 17 luglio 1995 (GU n. L 197 del 22. 8. 1995, pag. 29)
39. **386 L 0363:** Direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 43), modificata da:
- **393 L 0057:** Direttiva 93/57/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23. 8. 1993, pag. 1)
  - **394 L 0029:** Direttiva 94/29/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994 (GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 67)
  - **395 L 0039:** Direttiva 95/39/CE del Consiglio, del 17 luglio 1995 (GU n. L 197 del 22. 8. 1995, pag. 29)
40. **386 L 0424:** Prima direttiva 86/424/CEE della Commissione, del 15 luglio 1986, che fissa metodi di campionatura comunitari per le caseine ed i caseinati alimentari ai fini dell'analisi chimica (GU n. L 243 del 28. 8. 1986, pag. 29)
41. **387 L 0250:** Direttiva 87/250/CEE della Commissione, del 15 aprile 1987, relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale (GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 57)
42. **387 L 0524:** Prima direttiva 87/524/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1987, concernente la fissazione dei metodi comunitari di prelievo ai fini dell'analisi chimica per il controllo del latte conservato (GU n. L 306 del 28. 10. 1987, pag. 24)
43. **388 L 0344:** Direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU n. L 157 del 24. 6. 1988, pag. 28), modificata da:
- **392 L 0115:** Direttiva 92/115/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 409 del 31. 12. 1992, pag. 31)
  - **394 L 0052:** Direttiva 94/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994 (GU n. L 331 del 21. 12. 1994, pag. 10)

44. **388 L 0388:** Direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (GU n. L 184 del 15. 7. 1988, pag. 61), rettificata nella GU n. L 345 del 14. 12. 1988, pag. 29, modificata da:
- **391 L 0071:** Direttiva 91/71/CEE della Commissione, del 16 gennaio 1991 (GU n. L 42 del 15. 2. 1991, pag. 25)
45. **388 D 0389:** Decisione 88/389/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, concernente la compilazione, da parte della Commissione, di un inventario delle sostanze e dei materiali di base impiegati per la preparazione di aromi (GU n. L 184 del 15. 7. 1988, pag. 67)
46. **389 L 0107:** Direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27), modificata da:
- **394 L 0034:** Direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994 (GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 1)
47. **389 L 0108:** Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 34), modificata da:
- **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 213)
- Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:
- nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) è aggiunto il testo seguente:
- in turco «sok dondurulmus».
48. **389 L 0109:** Direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 38), rettificata nella GU n. L 347 del 28. 11. 1989, pag. 37
49. **389 L 0396:** Direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 21), modificata da:
- **391 L 0238:** Direttiva 91/238/CEE del Consiglio, del 22 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 50)
  - **392 L 0011:** Direttiva 92/11/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1992 (GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 32)
50. **389 L 0397:** Direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 23)
51. **389 L 0398:** Direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 27)
52. **390 L 0128:** Direttiva 90/128/CEE della Commissione, del 23 febbraio 1990, relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 75 del 21. 3. 1990, pag. 19), modificata da:
- **392 L 0039:** Direttiva 92/39/CEE della Commissione, del 14 maggio 1992 (GU n. L 168 del 23. 6. 1992, pag. 21)
  - **393 L 0009:** Direttiva 93/9/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993 (GU n. L 90 del 14. 4. 1993, pag. 26)
  - **395 L 0003:** Direttiva 95/3/CE della Commissione, del 14 febbraio 1995 (GU n. L 41 del 23. 2. 1995, pag. 44)
53. **390 L 0496:** Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (GU n. L 276 del 6. 10. 1990, pag. 40)

54. **390 L 0642:** Direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71), modificata da:
- **393 L 0058:** Direttiva 93/58/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23. 8. 1993, pag. 6)
  - **394 L 0030:** Direttiva 94/30/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994 (GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 70)
  - **395 L 0061:** Direttiva 95/61/CE del Consiglio, del 29 novembre 1995 (GU n. L 292 del 7. 12. 1995, pag. 24)
- 54a. **391 L 0321:** Direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 35), modificata da:
- **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 213)
- Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:
- a) all'articolo 7, paragrafo 1, dopo i termini «Fórmula para lactentes» e «Fórmula de transição» si aggiunge quanto segue:
    - in turco «bebek mamasi» e «devam mamasi»;
  - b) all'articolo 7, paragrafo 1, dopo i termini «Leite para lactentes» e «Leite de transição» si aggiunge quanto segue:
    - in turco: «bebek sütü» e «devam sütü».
- 54b. **391 R 2092:** Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1), modificato da:
- **392 R 0094:** Regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992 (GU n. L 11 del 17. 1. 1992, pag. 14)
  - **392 R 1535:** Regolamento (CEE) n. 1535/92 della Commissione, del 15 giugno 1992 (GU n. L 162 del 16. 6. 1992, pag. 15)
  - **392 R 2083:** Regolamento (CEE) n. 2083/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 (GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 15)
  - **392 R 2457:** Regolamento (CEE) n. 2457/92 della Commissione, del 30 novembre 1992 (GU n. L 350 del 1. 12. 1992, pag. 56)
  - **392 R 3713:** Regolamento (CEE) n. 3713/92 della Commissione, del 22 dicembre 1992 (GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 21)
  - **393 R 2608:** Regolamento (CEE) n. 2608/93 della Commissione, del 23 settembre 1993 (GU n. L 239 del 24. 9. 1993, pag. 10)
  - **394 R 0468:** Regolamento (CE) n. 468/94 della Commissione, del 2 marzo 1994 (GU n. L 59 del 3. 3. 1994, pag. 1)
  - **394 R 0688:** Regolamento (CE) n. 688/94 della Commissione, del 28 marzo 1994 (GU n. L 84 del 29. 3. 1994, pag. 9)
  - **394 R 1468:** Regolamento (CE) n. 1468/94 del Consiglio, del 20 giugno 1994 (GU n. L 159 del 28. 6. 1994, pag. 11)
  - **394 R 2381:** Regolamento (CE) n. 2381/94 della Commissione, del 30 settembre 1994 (GU n. L 255 del 1. 10. 1994, pag. 84)
  - **394 R 2580:** Regolamento (CE) n. 2580/94 della Commissione, del 24 ottobre 1994 (GU n. L 273 del 25. 10. 1994, pag. 7)
  - **395 R 0529:** Regolamento (CE) n. 529/95 della Commissione, del 9 marzo 1995 (GU n. L 54 del 10. 3. 1995, pag. 10)
  - **395 R 1201:** Regolamento (CE) n. 1201/95 della Commissione, del 29 maggio 1995 (GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 9)

— **395 R 1202:** Regolamento (CE) n. 1202/95 della Commissione, del 29 maggio 1995 (GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 11)

— **395 R 1935:** Regolamento (CE) n. 1935/95 del Consiglio, del 22 giugno 1995 (GU n. L 186 del 5. 8. 1995, pag. 1)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

l'articolo 2 è modificato nel modo seguente:

alla lettera a) è aggiunto il seguente trattino:

«— in turco: "organik"».

- 54c. **392 L 0001:** Direttiva 92/1/CEE della Commissione, del 13 gennaio 1992, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (GU n. L 34 dell'11. 12.1992, pag. 28)
- 54d. **392 L 0002:** Direttiva 92/2/CEE della Commissione, del 13 gennaio 1992, che fissa le modalità di campionamento e il metodo comunitario di analisi per il controllo delle temperature degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (GU n. L 34 dell'11. 2. 1992, pag. 30)
- 54e. **393 R 0207:** Regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 (GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 5)
- 54f. **393 R 0315:** Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU n. L 37 del 13. 2. 1993, pag. 1)
- 54g. **393 L 0005:** Direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari (GU n. L 52 del 4. 3. 1993, pag. 18)
- 54h. **393 L 0010:** Direttiva 93/10/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 93 del 17. 4. 1993, pag. 27)
- **393 L 0111:** Direttiva 93/111/CE della Commissione, del 10 dicembre 1993 (GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 41)
- 54i. **393 L 0011:** Direttiva 93/11/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale (GU n. L 93 del 17. 4. 1993, pag. 37)
- 54j. **393 L 0043:** Direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 1)
- 54k. **393 L 0045:** Direttiva 93/45/CEE della Commissione, del 17 giugno 1993, relativa alla produzione di nettari senza l'aggiunta di zuccheri o di miele (GU n. L 159 del 1° 7. 1993, pag. 133)
- 54l. **393 R 1593:** Regolamento (CEE) n. 1593/93 della Commissione, del 24 giugno 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3713/92 che rinvia, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi, la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU n. L 153 del 25. 6. 1993, pag. 15)
- 54m. **393 L 0077:** Direttiva 93/77/CEE del Consiglio, del 21 settembre 1993, relativa ai succhi di frutta e taluni prodotti simili (GU n. L 244 del 30. 9. 1993, pag. 23)
- **194 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 214)
- 54n. **393 L 0099:** Direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 14)

- 54o. **394 D 0458:** Decisione 94/458/CE della Commissione, del 29 giugno 1994, sulla gestione amministrativa della cooperazione in materia di esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari (GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 84)
- 54p. **394 L 0035:** Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 3)
- 54q. **394 L 0036:** Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 13)
- 54r. **395 L 0002:** Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU n. L 61 del 18. 3. 1995, pag. 1)

#### ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

55. **378 X 0358:** Raccomandazione 78/358/CEE della Commissione, del 29 marzo 1978, agli Stati membri sull'uso della saccarina come ingrediente alimentare e come prodotto presentato in compresse e destinato alla vendita al consumatore finale (GU n. L 103 del 15. 4. 1978, pag. 32)
56. **380 X 1089:** Raccomandazione 80/1089/CEE della Commissione, dell'11 novembre 1980, agli Stati membri sul controllo della sicurezza degli additivi alimentari (GU n. L 320 del 27. 11. 1980, pag. 36)
57. **C/271/89 pag 3:** Comunicazione della Commissione sulla libera circolazione dei prodotti alimentari all'interno della Comunità (GU n. C 271 del 24. 10. 1989, pag. 3)
58. **C/270/91/pag. 2:** Comunicazione interpretativa della Commissione sulle denominazioni di vendita dei prodotti alimentari (GU n. C 270 del 15. 10. 1991, pag. 2)
59. **C/345/93/pag. 3:** Comunicazione interpretativa della Commissione relativa all'uso delle lingue per la commercializzazione dei prodotti alimentari in seguito alla sentenza «Peeters» (GU n. C 345 del 23. 12. 1993, pag. 3)

### XIII. MEDICINALI

#### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **365 L 0065:** Direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali (GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65), modificata da:
- **375 L 0319:** Seconda direttiva 75/319/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13)
  - **383 L 0570:** Direttiva 83/570/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28. 11. 1983, pag. 1)
  - **387 L 0021:** Direttiva 87/21/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986 (GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 36)
  - **389 L 0341:** Direttiva 89/341/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989 (GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 11), rettificata nella GU n. L 176 del 23. 6. 1989, pag. 55
  - **392 L 0073:** Direttiva 92/73/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992 (GU n. L 297 del 13. 10. 1992, pag. 8)
2. **375 L 0318:** Direttiva 75/318/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossicofarmacologici e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali (GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 1), modificata da:

- **383 L 0570:** Direttiva 83/570/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28. 11. 1983, pag. 1)
  - **387 L 0019:** Direttiva 87/19/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986 (GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 31)
  - **389 L 0341:** Direttiva 89/341/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989 (GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 11), rettificata nella GU n. L 176 del 23. 6. 1989, pag. 55
  - **391 L 0507:** Direttiva 91/507/CEE della Commissione, del 19 luglio 1991 (GU n. L 270 del 26. 9. 1991, pag. 32)
3. **375 L 0319:** Seconda direttiva 75/319/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13), modificata da:
- **378 L 0420:** Direttiva 78/420/CEE del Consiglio, del 2 maggio 1978 (GU n. L 123 dell'11. 5. 1978, pag. 26)
  - **383 L 0570:** Direttiva 83/570/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28. 11. 1983, pag. 1)
  - **389 L 0341:** Direttiva 89/341/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989 (GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 11)
  - **392 L 0073:** Direttiva 92/73/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992 (GU n. L 297 del 13. 10. 1992, pag. 8)
4. **378 L 0025:** Direttiva 78/25/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione (GU n. L 11 del 14. 1. 1978, pag. 18), modificata da:
- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 115)
  - **381 L 0464:** Direttiva 81/464/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 33)
  - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti ai trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 217)
5. **381 L 0851:** Direttiva 81/851/CEE del Consiglio, del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari (GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1), modificata da:
- **390 L 0676:** Direttiva 90/676/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1990 (GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 15)
  - **392 L 0074:** Direttiva 92/74/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992 (GU n. L 297 del 13. 10. 1992, pag. 12)
6. **381 L 0852:** Direttiva 81/852/CEE del Consiglio, del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossicofarmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari (GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 16), modificata da:
- **387 L 0020:** Direttiva 87/20/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986 (GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 34)
  - **392 L 0018:** Direttiva 92/18/CEE della Commissione, del 20 marzo 1992 (GU n. L 97 del 10. 4. 1992, pag. 1)
7. **386 L 0609:** Direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (GU n. L 358 del 18. 12. 1986, pag. 1)
8. Abrogati

9. **389 L 0105:** Direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 8)
10. **389 L 0342:** Direttiva 89/342/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE e che prevede norme aggiuntive per i medicinali immunologici costituiti da vaccini, tossine o sieri e allergeni (GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 14)
11. **389 L 0343:** Direttiva 89/343/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE e che prevede norme aggiuntive per i radiofarmaci (GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 16)
12. **389 L 0381:** Direttiva 89/381/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali e che fissa disposizioni speciali per i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani (GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 44)
13. **390 L 0677:** Direttiva 90/677/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1990, che estende il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari e che stabilisce disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica (GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 26)
14. **390 R 2377:** Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi dei residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1), modificato da:
  - **392 R 0675:** Regolamento (CEE) n. 675/92 della Commissione, del 18 marzo 1992 (GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 8)
  - **392 R 0762:** Regolamento (CEE) n. 762/92 della Commissione, del 27 marzo 1992 (GU n. L 83 del 28. 3. 1992, pag. 14)
  - **392 R 3093:** Regolamento (CEE) n. 3093/92 della Commissione, del 27 ottobre 1992 (GU n. L 311 del 28. 10. 1992, pag. 18)
  - **393 R 0895:** Regolamento (CEE) n. 895/93 della Commissione, del 16 aprile 1993 (GU n. L 93 del 17. 4. 1993, pag. 10)
  - **393 R 2901:** Regolamento (CEE) n. 2901/93 del Consiglio, del 18 ottobre 1993 (GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 1)
  - **393 R 3425:** Regolamento (CE) n. 3425/93 della Commissione, del 14 dicembre 1993 (GU n. L 312 del 15. 12. 1993, pag. 12)
  - **393 R 3426:** Regolamento (CE) n. 3426/93 della Commissione, del 14 dicembre 1993 (GU n. L 312 del 15. 12. 1993, pag. 15)
  - **394 R 0955:** Regolamento (CE) n. 955/94 della Commissione, del 28 aprile 1994 (GU n. L 108 del 29. 4. 1994, pag. 8)
  - **394 R 1430:** Regolamento (CE) n. 1430/94 della Commissione, del 22 giugno 1994 (GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 6)
  - **394 R 2701:** Regolamento (CE) n. 2701/94 della Commissione, del 7 novembre 1994 (GU n. L 287 dell'8. 11. 1994, pag. 7)
  - **394 R 2703:** Regolamento (CE) n. 2703/94 della Commissione, del 7 novembre 1994 (GU n. L 287 dell'8. 11. 1994, pag. 19)
  - **395 R 1102:** Regolamento (CE) n. 1102/95 della Commissione, del 16 maggio 1995 (GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 9)
  - **395 R 1441:** Regolamento (CE) n. 1441/95 della Commissione, del 26 maggio 1995 (GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 22)
  - **395 R 1442:** Regolamento (CE) n. 1442/95 della Commissione, del 26 giugno 1995 (GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 26)

- **395 R 1798:** Regolamento (CE) n. 1798/95 della Commissione, del 25 luglio 1995 (GU n. L 174 del 26. 7. 1995, pag. 20)
  - **395 R 2796:** Regolamento (CE) n. 2796/95 della Commissione, del 4 dicembre 1995 (GU n. L 290 del 5. 12. 1995, pag. 1)
  - **395 R 2804:** Regolamento (CE) n. 2804/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995 (GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 8)
15. **391 L 0356:** Direttiva 91/356/CEE della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano (GU n. L 193 del 17. 7. 1991, pag. 30)
- 15a. **391 L 0412:** Direttiva 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari (GU n. L 228 del 17. 8. 1991, pag. 70)
- 15b. **392 L 0025:** Direttiva 92/25/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano (GU n. L 113 del 30. 4. 1992, pag. 1)
- 15c. **392 L 0026:** Direttiva 92/26/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la classificazione in materia di fornitura dei medicinali per uso umano (GU n. L 113 del 30. 4. 1992, pag. 5)
- 15d. **392 L 0027:** Direttiva 92/27/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano (GU n. L 113 del 30. 4. 1992, pag. 8)
- 15e. **392 L 0028:** Direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano (GU n. L 113 del 30. 4. 1992, pag. 13)
- 15f. **392 L 0109:** Direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 76), modificata da:
- **393 L 0046:** Direttiva 93/46/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993 (GU n. L 159 del 1° 7. 1993, pag. 134)

#### ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

16. **C/310/86/pag. 7:** Comunicazione della Commissione concernente la compatibilità con l'articolo 30 del trattato CEE dei provvedimenti adottati dagli Stati membri per quanto riguarda il controllo dei prezzi e il rimborso dei medicinali (GU n. C 310 del 4. 12. 1986, pag. 7)
17. **C/115/82/pag. 5:** Nota della Commissione sulle importazioni parallele di specialità medicinali la cui immissione in commercio è già stata autorizzata (GU n. C 115 del 6. 5. 1982, pag. 5)

#### XIV. CONCIMI

##### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **376 L 0116:** Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 21), modificata da:
- **179 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17)
  - **185 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23)

- **388 L 0183:** Direttiva 88/183/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988 (GU n. L 83 del 29. 3. 1988, pag. 33)
  - **389 L 0284:** Direttiva 89/284/CEE del Consiglio, del 13 aprile 1989, che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi (GU n. L 111 del 22. 4. 1989, pag. 34)
  - **389 L 0530:** Direttiva 89/530/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1989, che modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi (GU n. L 281 del 30. 9. 1989, pag. 116)
  - **393 L 0069:** Direttiva 93/69/CEE della Commissione, del 23 luglio 1993 (GU n. L 185 del 28. 7. 1993, pag. 30)
  - **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 214)
- Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:
- a) nell'allegato I, parte A II, colonna 6, n. 1, terzo capoverso, al testo tra parentesi viene aggiunto il testo seguente:  
«Turchia»;
  - b) nell'allegato I, parte B 1, 2 e 4, colonna 9, punto 3, primo trattino, dopo 6 b, al testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:  
«Turchia».
2. **377 L 0535:** Direttiva 77/535/CEE della Commissione, del 22 giugno 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e di analisi dei concimi (GU n. L 213 del 22. 8. 1977, pag. 1), modificata da:
    - **379 L 0138:** Direttiva 79/138/CEE della Commissione, del 14 dicembre 1978 (GU n. L 39 del 14. 2. 1979, pag. 3), rettificata nella GU n. L 1 del 3. 1. 1980, pag. 11
    - **387 L 0566:** Direttiva 87/566/CEE della Commissione, del 24 novembre 1987 (GU n. L 342 del 4. 12. 1987, pag. 32)
    - **389 L 0519:** Direttiva 89/519/CEE della Commissione, del 1° agosto 1989, che completa e modifica la direttiva 77/535/CEE (GU n. L 265 del 12. 9. 1989, pag. 30)
    - **393 L 0001:** Direttiva 93/1/CEE della Commissione, del 21 gennaio 1993 (GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 17)
  3. **380 L 0876:** Direttiva 80/876/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto (GU n. L 250 del 23. 9. 1980, pag. 7)
  4. **387 L 0094:** Direttiva 87/94/CEE della Commissione, dell'8 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle procedure di controllo delle caratteristiche, dei limiti e della detonabilità di concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto (GU n. L 38 del 7. 2. 1987, pag. 1), rettificata nella GU n. L 63 del 9. 3. 1988, pag. 16, modificata da:
    - **388 L 0126:** Direttiva 88/126/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1987 (GU n. L 63 del 9. 3. 1988, pag. 12)
  5. **389 L 0284:** Direttiva 89/284/CEE del Consiglio, del 13 aprile 1989, che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi (GU n. L 111 del 22. 4. 1989, pag. 34)
  6. **389 L 0519:** Direttiva 89/519/CEE della Commissione, del 1° agosto 1989, che completa e modifica la direttiva 77/535/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e di analisi dei concimi (GU n. L 265 del 12. 9. 1989, pag. 30)
  7. **389 L 0530:** Direttiva 89/530/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1989, che modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi (GU n. L 281 del 30. 9. 1989, pag. 116)

## XV. SOSTANZE PERICOLOSE

## ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **367 L 0548:** Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1), modificata e integrata da:
  - **379 L 0831:** Direttiva 79/831/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1979 (GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10)
  - **179 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17)
  - **384 L 0449:** Direttiva 84/449/CEE della Commissione, del 25 aprile 1984 (GU n. L 251 del 19. 9. 1984, pag. 1)
  - **388 L 0302:** Direttiva 88/302/CEE della Commissione, del 18 novembre 1987 (GU n. L 133 del 30. 5. 1988, pag. 1), rettificata nella GU n. L 136 del 2. 6. 1988, pag. 20
  - **390 D 0420:** Decisione 90/420/CEE della Commissione, del 25 luglio 1990, relativa alla classificazione e all'etichettatura di di(2-etilesil)ftalato in conformità dell'articolo 23 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (GU n. L 222 del 17. 8. 1990, pag. 49)
  - **391 L 0325:** Direttiva 91/325/CEE della Commissione, del 1° marzo 1991 (GU n. L 180 dell'8. 7. 1991, pag. 1)
  - **391 L 0326:** Direttiva 91/326/CEE della Commissione, del 5 marzo 1991 (GU n. L 180 dell'8. 7. 1991, pag. 79)
  - **391 L 0410:** Direttiva 91/410/CEE della Commissione, del 22 luglio 1991 (GU n. L 228 del 17. 8. 1991, pag. 67)
  - **391 L 0632:** Direttiva 91/632/CEE della Commissione, del 28 ottobre 1991 (GU n. L 338 del 10. 12. 1991, pag. 23)
  - **392 L 0032:** Direttiva 92/32/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5. 6. 1992, pag. 1)
  - **392 L 0037:** Direttiva 92/37/CEE della Commissione, del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5. 6. 1992, pag. 30)
  - **392 L 0069:** Direttiva 92/69/CEE della Commissione, del 31 luglio 1992 (GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 113)
  - **393 L 0021:** Direttiva 93/21/CEE della Commissione, del 27 aprile 1993 (GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 20)
  - **393 L 0072:** Direttiva 93/72/CEE della Commissione, del 1° settembre 1993 (GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 29)
  - **393 L 0090:** Direttiva 93/90/CEE della Commissione, del 29 ottobre 1993 (GU n. L 277 del 10. 11. 1993, pag. 33)
  - **393 L 0101:** Direttiva 93/101/CE della Commissione, dell'11 novembre 1993 (GU n. L 13 del 15. 1. 1994, pag. 1)
  - **393 L 0105:** Direttiva 93/105/CE della Commissione, del 25 novembre 1993 (GU n. L 294 del 30. 11. 1993, pag. 21)
  - **394 L 0069:** Direttiva 94/69/CE della Commissione, del 19 dicembre 1994 (GU n. L 381 del 31. 12. 1994, pag. 1)
2. **373 L 0404:** Direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti (GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 51), modificata da:
  - **382 L 0242:** Direttiva 82/242/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1982, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici e recante modifica della direttiva 73/404/CEE (GU n. L 109 del 22. 4. 1982, pag. 1)

- 386 L 0094: Direttiva 86/94/CEE del Consiglio, del 10 marzo 1986 (GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 51)
3. 373 L 0405: Direttiva 73/405/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici (GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 53), modificata da:
- 382 L 0243: Direttiva 82/243/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1982 (GU n. L 109 del 22. 4. 1982, pag. 18)
4. 376 L 0769: Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201), modificata da:
- 379 L 0663: Direttiva 79/663/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, che completa l'allegato della direttiva 76/769/CEE (GU n. L 197 del 3. 8. 1979, pag. 37)
- 382 L 0806: Direttiva 82/806/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1982 (GU n. L 339 del 1° 12. 1982, pag. 55)
- 382 L 0828: Direttiva 82/828/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982 (GU n. L 350 del 10. 12. 1982, pag. 34)
- 383 L 0264: Direttiva 83/264/CEE del Consiglio, del 16 maggio 1983 (GU n. L 147 del 6. 6. 1983, pag. 9)
- 383 L 0478: Direttiva 83/478/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983 (GU n. L 263 del 24. 9. 1983, pag. 33)
- 385 L 0467: Direttiva 85/467/CEE del Consiglio, del 1° ottobre 1985 (GU n. L 269 dell'11. 10. 1985, pag. 56)
- 385 L 0610: Direttiva 85/610/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 375 del 31. 12. 1985, pag. 1)
- 389 L 0677: Direttiva 89/677/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30. 12. 1989, pag. 19)
- 389 L 0678: Direttiva 89/678/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30. 12. 1989, pag. 24)
- 391 L 0173: Direttiva 91/173/CEE del Consiglio, del 21 marzo 1991 (GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 34)
- 391 L 0338: Direttiva 91/338/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991 (GU n. L 186 del 12. 7. 1991, pag. 59)
- 391 L 0339: Direttiva 91/339/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991 (GU n. L 186 del 12. 7. 1991, pag. 64)
- 393 L 0659: Direttiva 91/659/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1991 (GU n. L 363 del 31. 12. 1991, pag. 36)
- 394 L 0027: Direttiva 94/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994 (GU n. L 188 del 22. 7. 1994, pag. 1)
- 394 L 0048: Direttiva 94/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994 (GU n. L 331 del 21. 12. 1994, pag. 7)
- 394 L 0060: Direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994 (GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 1)
5. 378 L 0631: Direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 13), modificata da:
- 381 L 0187: Direttiva 81/187/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1981 (GU n. L 88 del 2. 4. 1981, pag. 29)
- 384 L 0291: Direttiva 84/291/CEE della Commissione, del 18 aprile 1984 (GU n. L 144 del 30. 5. 1984, pag. 1)

6. **379 L 0117:** Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 36), modificata da:
  - **383 L 0131:** Direttiva 83/131/CEE della Commissione, del 14 marzo 1983 (GU n. L 91 del 9. 4. 1983, pag. 35)
  - **385 L 0298:** Direttiva 85/298/CEE della Commissione, del 22 maggio 1985 (GU n. L 154 del 13. 6. 1985, pag. 48)
  - **386 L 0214:** Direttiva 86/214/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986 (GU n. L 152 del 6. 6. 1986, pag. 45)
  - **386 L 0355:** Direttiva 86/355/CEE del Consiglio, del 21 luglio 1986 (GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 33)
  - **387 L 0181:** Direttiva 87/181/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1987 (GU n. L 71 del 14. 3. 1987, pag. 33)
  - **387 L 0477:** Direttiva 87/477/CEE della Commissione, del 9 settembre 1987 (GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 40)
  - **389 L 0365:** Direttiva 89/365/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989 (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 58)
  - **390 L 0533:** Direttiva 90/533/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990 (GU n. L 296 del 27. 10. 1990, pag. 63)
  - **391 L 0188:** Direttiva 91/188/CEE della Commissione, del 19 marzo 1991 (GU n. L 92 del 13. 4. 1991, pag. 42)
  - **390 L 335:** Direttiva 90/335/CEE della Commissione, del 7 giugno 1990 (GU n. L 162 del 28. 6. 1990, pag. 37)
7. **382 L 0242:** Direttiva 82/242/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1982, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici e recante modifica della direttiva 73/404/CEE (GU n. L 109 del 22. 4. 1982, pag. 1)
8. **387 L 0018:** Direttiva 87/18/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 29)
9. **388 L 0320:** Direttiva 88/320/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1988, concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL) (GU n. L 145 dell'11. 6. 1988, pag. 35), modificata da:
  - **390 L 0018:** Direttiva 90/18/CEE della Commissione, del 18 dicembre 1989 (GU n. L 11 del 13. 1. 1990, pag. 37)
10. **388 L 0379:** Direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14), modificata da:
  - **389 L 0178:** Direttiva 89/178/CEE della Commissione, del 22 febbraio 1989 (GU n. L 64 dell'8. 3. 1989, pag. 18)
  - **390 L 0035:** Direttiva 90/35/CEE della Commissione, del 19 dicembre 1989 (GU n. L 19 del 24. 1. 1990, pag. 14)
  - **390 L 0492:** Direttiva 90/492/CEE della Commissione, del 5 settembre 1990 (GU n. L 275 del 5. 10. 1990, pag. 35), rettificata nella GU n. L 321 del 21. 11. 1990, pag. 19
  - **391 L 0155:** Direttiva 91/155/CEE della Commissione, del 5 marzo 1991 (GU n. L 76 del 22. 3. 1991, pag. 35)
  - **393 L 0018:** Direttiva 93/18/CEE della Commissione, del 5 aprile 1993 (GU n. L 104 del 29. 4. 1993, pag. 46)
  - **393 L 0112:** Direttiva 93/112/CE della Commissione, del 10 dicembre 1993 (GU n. L 314 del 16. 12. 1993, pag. 38)

11. **391 0157:** Direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 38), modificata da:
- **393 L 0086:** Direttiva 93/86/CEE della Commissione, del 4 ottobre 1993 (GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 51)
12. **391 R 0594:** Regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 1), modificato da:
- **392 R 3952:** Regolamento (CEE) n. 3952/92 del Consiglio, del 30 dicembre 1992 (GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 41)
  - **394 D 0563:** Decisione 94/563/CE della Commissione, del 27 luglio 1994 (GU n. L 215 del 20. 8. 1994, pag. 21)
- 12a. **391 L 0414:** Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1), modificata da:
- **393 L 0071:** Direttiva 93/71/CEE della Commissione, del 27 luglio 1993 (GU n. L 221 del 31. 8. 1993, pag. 27)
  - **394 L 0037:** Direttiva 94/37/CE della Commissione, del 22 luglio 1994 (GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 65)
  - **394 L 0043:** Direttiva 94/43/CE del Consiglio, del 27 luglio 1994 (GU n. L 227 del 1°. 9. 1994, pag. 31)
  - **394 L 0079:** Direttiva 94/79/CE della Commissione, del 21 dicembre 1994 (GU n. L 354 del 31. 12. 1994, pag. 16)
- 12b. **391 L 0442:** Direttiva 91/442/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, relativa ai preparati pericolosi i cui imballaggi debbono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini (GU n. L 238 del 27. 8. 1991, pag. 25)
- 12c. **392 R 2455:** Regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (GU n. L 251 del 29. 8. 1992, pag. 13), modificato da:
- **394 R 0041:** Regolamento (CE) n. 41/94 della Commissione, dell'11 gennaio 1994 (GU n. L 8 del 12. 1. 1994, pag. 1)
  - **394 R 3135:** Regolamento (CE) n. 3135/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994 (GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 1)
- 12d. **393 L 0067:** Direttiva 93/67/CEE della Commissione, del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (GU n. L 227 dell'8. 9. 1993, pag. 9)
- 12e. **393 R 0793:** Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU n. L 84 del 5. 4. 1993, pag. 1), modificato da:
- **395 R 2268:** Regolamento (CE) n. 2268/95 della Commissione, del 27 settembre 1995 (GU n. L 231 del 28. 9. 1995, pag. 18), rettificato nella GU n. L 237 del 6. 10. 1995, pag. 8.

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni del regolamento sono adattate nel modo seguente:

- a) quando, ai sensi del presente regolamento, i fabbricanti nell'UE devono comunicare informazioni alla Commissione, lo stesso obbligo si estende ai fabbricanti e agli importatori in Turchia;
- b) quando, ai sensi del presente regolamento, i fabbricanti e gli importatori nell'UE devono fornire informazioni ai relatori, lo stesso obbligo si estende ai fabbricanti e agli importatori nella Repubblica di Turchia;
- c) quando, ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri e/o i relatori devono fornire alla Commissione informazioni (incluse quelle concernenti le decisioni o le prove, la

valutazione dei rischi e le strategie per la limitazione dei rischi), lo stesso obbligo si estende alla Turchia e/o ai relatori nella Repubblica di Turchia;

- d) quando, ai sensi del presente regolamento, la Commissione è tenuta a trasmettere informazioni agli Stati membri e/o ai relatori nell'UE, tali informazioni sono trasmesse anche alla Turchia e/o ai relatori nella Repubblica di Turchia;
- e) ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 il fabbricante nella Repubblica di Turchia che ha prodotto o l'importatore nella Repubblica di Turchia che ha importato, in quanto tale o in un preparato, una sostanza esistente in quantitativi superiori a 1 000 tonnellate all'anno, sia pure una sola volta nei tre anni precedenti e/o nell'anno successivo all'adozione del presente regolamento, deve comunicare alla Commissione quantomeno le informazioni specificate nell'allegato III ai punti da 1.1 a 1.19 entro 24 mesi qualora si tratti di una sostanza che figura nell'allegato I o di una sostanza che figura nell'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Substances), ma non nell'allegato I;
- f) ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, i fabbricanti e gli importatori nella Repubblica di Turchia sono tenuti ad aggiornare le informazioni concernenti il volume di produzione e di importazione di cui agli articoli 3 e 4 rispettando le stesse scadenze imposte ai fabbricanti e agli importatori nella Comunità qualora vi sia una variazione dei volumi contemplati negli allegati III e IV;
- g) ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1 gli elenchi nazionali cui è fatto riferimento includono gli elenchi nazionali della Repubblica di Turchia;
- h) ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 la Repubblica di Turchia può essere designata come responsabile della valutazione delle sostanze figuranti negli elenchi di priorità;
- i) ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 la Repubblica di Turchia designa le autorità competenti, cui è fatto riferimento nello stesso articolo, allo scopo di partecipare all'attuazione del presente regolamento in collaborazione con la Commissione;
- j) ai fini della documentazione l'allegato V concernente gli uffici stampa e informazioni comprende anche:

The Republic of Turkey  
Çevre Bakanligi  
Istanbul Cad. No: 88  
Iskitler — ANKARA  
(Tel: (312) 341.07.18)

- 12f. **394 R 1488:** Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (GU n. L 161 del 29. 6. 1994, pag. 3)
- 12g. **394 D 0643:** Decisione 94/643/CE della Commissione, del 12 settembre 1994, relativa alla revoca dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti cialotrina come sostanza attiva (GU n. L 249 del 24. 9. 1994, pag. 18)
- 12h. **394 R 3093:** Regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU n. L 333 del 22. 12. 1994, pag. 1)

#### ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

- 13. **389 X 0542:** Raccomandazione 89/542/CEE della Commissione, del 13 settembre 1989, relativa all'etichettatura dei prodotti detergenti e prodotti di pulizia (GU n. L 291 del 10. 10. 1989, pag. 55)
- 14. **C/79/82/pag. 3:** Comunicazione relativa alla decisione 81/437/CEE della Commissione, dell'11 maggio 1981, che definisce i criteri in base ai quali gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni relative all'inventario delle sostanze chimiche (GU n. C 79 del 31. 3. 1982, pag. 3)
- 15. **C/146/90/pag. 4:** Pubblicazione dell'inventario EINECS (GU n. C 146 del 15. 6. 1990, pag. 4)
- 16. **C/1/93/pag. 3:** Ufficio europeo delle sostanze chimiche. Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo (GU n. C 1 del 5. 1. 1993, pag. 3)

17. **C/130/93/pag. 1:** Comunicazione. Terza pubblicazione di ELINCS (GU n. C 130 del 10. 5. 1993, pag. 1)
18. **C/130/93/pag. 2:** Comunicazione della Commissione conformemente all'articolo 2 della decisione 85/71/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1984, relativa alla lista delle sostanze notificate in applicazione della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. C 130 del 10. 5. 1993, pag. 2)

## XVI. COSMETICI

### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **376 L 0768:** Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169), modificata da:
  - **379 L 0661:** Direttiva 79/661/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 (GU n. L 192 del 31. 7. 1979, pag. 35)
  - **179 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 108)
  - **382 L 0147:** Direttiva 82/147/CEE della Commissione, dell'11 febbraio 1982 (GU n. L 63 del 6. 3. 1982, pag. 26)
  - **382 L 0368:** Direttiva 82/368/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1982 (GU n. L 167 del 15. 6. 1982, pag. 1)
  - **383 L 0191:** Seconda direttiva 83/191/CEE della Commissione, del 30 marzo 1983 (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 25)
  - **383 L 0341:** Terza direttiva 83/341/CEE della Commissione, del 29 giugno 1983 (GU n. L 188 del 13. 7. 1983, pag. 15)
  - **383 L 0496:** Quarta direttiva 83/496/CEE della Commissione, del 22 settembre 1983 (GU n. L 275 dell'8. 10. 1983, pag. 20)
  - **383 L 0574:** Direttiva 83/574/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28. 11. 1983, pag. 38)
  - **384 L 0415:** Quinta direttiva 84/415/CEE della Commissione, del 18 luglio 1984 (GU n. L 228 del 25. 8. 1984, pag. 31), rettificata nella GU n. L 255 del 25. 9. 1984, pag. 28
  - **385 L 0391:** Sesta direttiva 85/391/CEE della Commissione, del 16 luglio 1985 (GU n. L 224 del 22. 8. 1985, pag. 40)
  - **185 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 218)
  - **386 L 0179:** Settima direttiva 86/179/CEE della Commissione, del 28 febbraio 1986 (GU n. L 138 del 24. 5. 1986, pag. 40)
  - **386 L 0199:** Ottava direttiva 86/199/CEE della Commissione, del 26 marzo 1986 (GU n. L 149 del 3. 6. 1986, pag. 38)
  - **387 L 0137:** Nona direttiva 87/137/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1987 (GU n. L 56 del 26. 2. 1987, pag. 20)
  - **388 L 0233:** Decima direttiva 88/233/CEE della Commissione, del 2 marzo 1988 (GU n. L 105 del 26. 4. 1988, pag. 11)
  - **388 L 0667:** Direttiva 88/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 46)
  - **389 L 0174:** Undicesima direttiva 89/174/CEE della Commissione, del 21 febbraio 1989 (GU n. L 64 dell'8. 3. 1989, pag. 10), rettificata nella GU n. L 199 del 13. 7. 1989, pag. 23
  - **389 L 0679:** Direttiva 89/679/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30. 12. 1989, pag. 25)
  - **390 L 0121:** Dodicesima direttiva 90/121/CEE della Commissione, del 20 febbraio 1990 (GU n. L 71 del 17. 3. 1990, pag. 40)

- 391 L 0184: Tredicesima direttiva 91/184/CEE della Commissione, del 12 marzo 1991 (GU n. L 91 del 12. 4. 1991, pag. 59)
  - 392 L 0008: Quattordicesima direttiva 92/8/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1992 (GU n. L 70 del 17. 3. 1992, pag. 23)
  - 392 L 0086: Quindicesima direttiva 92/86/CEE della Commissione, del 21 ottobre 1992 (GU n. L 325 dell'11. 11. 1992, pag. 18)
  - 393 L 0035: Direttiva 93/35/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 32)
  - 393 L 0047: Sedicesima direttiva 93/47/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993 (GU n. L 203 del 13. 8. 1993, pag. 24)
  - 394 L 0032: Diciassettesima direttiva 94/32/CE della Commissione, del 29 giugno 1994 (GU n. L 181 del 15. 7. 1994, pag. 31)
  - 395 L 0017: Direttiva 95/17/CE della Commissione, del 19 giugno 1995 (GU n. L 140 del 23. 6. 1995, pag. 26)
  - 395 L 0034: Diciottesima direttiva 95/34/CE della Commissione, del 10 luglio 1995 (GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 19)
2. 380 L 1335: Prima direttiva 80/1335/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (GU n. L 383 del 31. 12. 1980, pag. 27), modificata da:
- 387 L 0143: Direttiva 87/143/CEE della Commissione, del 10 febbraio 1987 (GU n. L 57 del 27. 2. 1987, pag. 56)
3. 382 L 0434: Seconda direttiva 82/434/CEE della Commissione, del 14 maggio 1982, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (GU n. L 185 del 30. 6. 1982, pag. 1), modificata da:
- 390 L 0207: Direttiva 90/207/CEE della Commissione, del 4 aprile 1990 (GU n. L 108 del 28. 4. 1990, pag. 92)
4. 383 L 0514: Terza direttiva 83/514/CEE della Commissione, del 27 settembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (GU n. L 291 del 24. 10. 1983, pag. 9)
5. 385 L 0490: Quarta direttiva 85/490/CEE della Commissione, dell'11 ottobre 1985, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (GU n. L 295 del 7. 11. 1985, pag. 30)
6. 393 L 0073: Quinta direttiva 93/73/CEE della Commissione, del 9 settembre 1993, relativa ai metodi di analisi necessari per i controlli della composizione dei prodotti cosmetici (GU n. L 231 del 14. 9. 1993, pag. 34)
7. 395 L 0032: Sesta direttiva 95/32/CE della Commissione, del 7 luglio 1995, relativa ai metodi di analisi necessari per il controllo della composizione dei prodotti cosmetici (GU n. L 178 del 28. 7. 1995, pag. 20)

## XVII. TUTELA AMBIENTALE

### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 375 L 0716: Direttiva 75/716/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi (GU n. L 307 del 27. 11. 1975, pag. 22), modificata da:
- 387 L 0219: Direttiva 87/219/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1987 (GU n. L 91 del 3. 4. 1987, pag. 19)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) alla voce 27.10 C I della tariffa doganale comune corrisponde la voce ex 2710 del sistema armonizzato.

2. **380 L 0051:** Direttiva 80/51/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici (GU n. L 18 del 24. 1. 1980, pag. 26), modificata da:
  - **383 L 0206:** Direttiva 83/206/CEE del Consiglio, del 21 aprile 1983 (GU n. L 117 del 4. 5. 1983, pag. 15)
3. **385 L 0210:** Direttiva 85/210/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1985, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina (GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 25), modificata da:
  - **385 L 0581:** Direttiva 85/581/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 37)
  - **387 L 0416:** Direttiva 87/416/CEE del Consiglio, del 21 luglio 1987 (GU n. L 225 del 13. 8. 1987, pag. 33)
4. **385 L 0339:** Direttiva 85/339/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente gli imballaggi per liquidi alimentari (GU n. L 176 del 6. 7. 1985, pag. 18)
5. **389 L 0629:** Direttiva 89/629/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione (GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 27)
6. **393 L 0012:** Direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU n. L 74 del 27. 3. 1993, pag. 81)
7. **394 L 0062:** Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 10)

#### XVIII. TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE, TELECOMUNICAZIONI E TRATTAMENTO DATI

##### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. Abrogato
2. **387 D 0095:** Decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (GU n. L 36 del 7. 2. 1987, pag. 31)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

per «norma europea», di cui all'articolo 1, paragrafo 7 della decisione, si intende una norma approvata dall'ETSI, dal CEN/CENELEC, dalla CEPT o da altri organismi stabiliti dalle parti contraenti. Per «prenorma europea», di cui all'articolo 1, paragrafo 8 della decisione, si intende una norma adottata dagli stessi organismi.

3. **389 D 0337:** Decisione 89/337/CEE del Consiglio, del 27 aprile 1989, concernente la televisione ad alta definizione (GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 1)
4. **391 L 0263:** Direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1), modificata da:
  - **393 L 0068:** Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1)
  - **393 L 0097:** Direttiva 93/97/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993 (GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 1)
- 4a. **(5) 394 D 0011:** Decisione 94/11/CE della Commissione, del 21 dicembre 1993, sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di collegamento per le comunicazioni mobili, terrestri, pubbliche, digitali, cellulari, paneuropee (GU n. L 8 del 12. 1. 1994, pag. 20)

- 4b. (6) **394 D 0012**: Decisione 94/12/CE della Commissione, del 21 dicembre 1993, sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti delle applicazioni di telefonia per le comunicazioni mobili, terrestri, pubbliche, digitali, cellulari, paneuropee (GU n. L 8 del 12. 1. 1994, pag. 23)
- 4c. **394 D 0470**: Decisione 94/470/CE della Commissione, del 18 luglio 1994, sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di collegamento dell'interfaccia delle apparecchiature terminali per la linea affittata digitale ONP non strutturata a 2 048 Kbit/s (GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 87)
- 4d. **394 D 0471**: Decisione 94/471/CE della Commissione, del 18 luglio 1994, sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti generali di collegamento dei terminali per le telecomunicazioni digitali europee senza filo (DECT) (GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 89)
- 4e. **394 D 0472**: Decisione 94/472/CE della Commissione, del 18 luglio 1994, sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti delle applicazioni di telefonia per le telecomunicazioni digitali europee senza filo (DECT) (GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 91)
- 4f. **394 D 0796**: Decisione 94/796/CE della Commissione, del 18 novembre 1994, sulla regolamentazione tecnica comune relativa all'accesso primario alla rete digitale di servizi integrati (ISDN) paneuropea (GU n. L 329 del 20. 12. 1994, pag. 1)
- 4g. **394 D 0797**: Decisione 94/797/CE della Commissione, del 18 novembre 1994, sulla regolamentazione tecnica comune relativa all'accesso di base alla rete digitale di servizi integrati (ISDN) paneuropea (GU n. L 329 del 20. 12. 1994, pag. 14)
- 4h. **394 D 0821**: Decisione 94/821/CE della Commissione, del 9 dicembre 1994, sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di collegamento dell'interfaccia delle apparecchiature terminali per la linea affittata digitale ONP non strutturata a 64 Kbit/s (GU n. L 339 del 29. 12. 1994, pag. 81)
- 4i. **395 D 0290**: Decisione 95/290/CE della Commissione, del 17 luglio 1995, sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti dei ricevitori destinati al sistema pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre (ERMES) (GU n. L 182 del 2. 8. 1995, pag. 21)
- 4j. **395 D 0526**: Decisione 95/526/CE della Commissione, del 28 novembre 1995, sulla regolamentazione tecnica comune relativa alla rete digitale di servizi integrati (ISDN): teleservizio di telefonia a 3,1 kHz, requisiti di collegamento dei terminali con microtelefono (GU n. L 300 del 13. 12. 1995, pag. 38)
- 4k. **395 D 0525**: Decisione 95/525/CE della Commissione, del 28 novembre 1995, sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature terminali destinate al sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT) — applicazioni del profilo d'accesso pubblico (PAP) (GU n. L 300 del 13. 12. 1995, pag. 35)

#### ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraentiprendono atto del contenuto degli atti seguenti:

5. **384 X 0549**: Raccomandazione 84/549/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1984, relativa all'attuazione dell'armonizzazione nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 49)
6. **389 Y 0511 (01)**: Risoluzione 89/C 117/01 del Consiglio, del 27 aprile 1989, concernente la standardizzazione nel campo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (GU n. C 117 dell'11. 5. 1989, pag. 1)

#### XIX. DISPOSIZIONI GENERALI NEL SETTORE DEGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

##### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **383 L 0189**: Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8), modificata da:
- **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 214)

- 388 L 0182: Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988 (GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75)
- 392 D 0400: Decisione 92/400/CEE della Commissione, del 15 luglio 1992 (GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 55)
- 394 L 0010: Direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994 (GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30)
- 1 94 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 214)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

- I. Nell'articolo 1 i paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8 sono sostituiti dai paragrafi 9 e 10 che diventano i paragrafi 4 e 5.

I due ultimi commi del paragrafo 4 sono sostituiti dal seguente testo:

«4) ...

Si tratta delle regole tecniche fissate dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco elaborato dalla Commissione. Le autorità designate dalla Turchia vengono inserite in detto elenco.»

- II. Gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 diventano gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

- a) nell'articolo 2 (ex articolo 8), paragrafo 1, al primo comma è aggiunto il seguente testo:

«Il testo integrale del progetto di regola tecnica notificato, redatto nella lingua originale, e una traduzione integrale in una delle lingue ufficiali della Comunità vengono inviati alla Commissione.»

- b) nell'articolo 2 (ex articolo 8), paragrafo 1, ultimo comma, dopo «le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri» si aggiunge «o le osservazioni della Turchia».

Il riferimento ai «pareri circostanziati» della Commissione o degli Stati membri è soppresso;

- c) nell'articolo 2 (ex articolo 8) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente testo:

«Qualora, conformemente alle disposizioni del regime comunitario sia richiesta una condizione di status quo di sei mesi, la Comunità informa le autorità turche.»

- d) l'articolo 3 (ex articolo 9) è sostituito dal seguente testo:

«Le autorità competenti degli Stati membri dell'UE e della Turchia rinviando l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Tuttavia, questo rinvio di tre mesi non si applica qualora le autorità competenti, per urgenti motivi dovuti a una situazione grave ed imprevedibile attinente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza, debbano elaborare in brevissimo tempo regole tecniche per adottarle e applicarle tempestivamente, senza che sia possibile procedere a una consultazione. Le autorità competenti indicano nella comunicazione di cui all'articolo 2 i motivi che giustificano l'urgenza delle misure di cui trattasi. La Commissione si pronuncia il più rapidamente possibile su tale comunicazione.»

- e) nell'articolo 4 (ex articolo 10) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente testo:

«3. L'articolo 4 non si applica alle specificazioni tecniche o altri requisiti di cui all'articolo 1, punto 4, secondo comma, secondo trattino.»

- III. Gli allegati 1 e 2 della direttiva sono soppressi.

- IV. Ai fini dell'applicazione della direttiva, le seguenti comunicazioni sono trasmesse elettronicamente:

- a) schede di notifica: possono essere comunicate prima della trasmissione del testo integrale o al momento della trasmissione stessa;
- b) domande di informazioni supplementari;

- c) risposte alle domande di informazioni supplementari;
- d) osservazioni;
- e) risposte alle osservazioni;
- f) domande di convocazione di riunioni ad hoc;
- g) risposte alle domande di convocazione di riunioni ad hoc;
- h) domande di testi definitivi;

Per il momento possono essere trasmesse per posta le seguenti comunicazioni:

- a) il testo integrale del progetto notificato;
- b) i testi legislativi o le disposizioni regolamentari di base;
- c) il testo definitivo.

V. Le parti contraenti stabiliranno di comune accordo disposizioni amministrative relative alle comunicazioni.

## 2. Abrogati

3a. **392 L 0059:** Direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU n. L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 24)

3b. **393 R 0339:** Regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti (GU n. L 40 del 17. 2. 1993, pag. 1) modificato da:

— **393 D 0583:** Decisione 93/583/CEE della Commissione, del 28 luglio 1993 (GU n. L 279 del 12. 11. 1993, pag. 39)

— **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 215)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni del regolamento sono adattate nel modo seguente:

a) nell'articolo 6, paragrafo 1 è aggiunto il seguente trattino:

— «Tehlikeli ürün — serbest dolasimina izin verilmemistir — Regülasyon (EEC) No 339/93» (in turco);

b) nell'articolo 6, paragrafo 2 è aggiunto il seguente trattino:

— «Uygun olmayan ürün — serbest dolasimina izin verilmemistir — Regülasyon (EEC) No 339/93» (in turco).

3c. **393 L 0068:** Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione) (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1)

3d. **393 D 0465:** Decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 23)

3e. **394 L 0011:** Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore (GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 37)

- 3f. **395 D 3052:** Decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità (GU n. L 321 del 30. 12. 1995, pag. 1)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della decisione sono adattate nel modo seguente:

il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

«La presente decisione entra in vigore il giorno del suo adattamento ed è applicabile a decorrere dal 31 dicembre 2000. Al più tardi entro sei mesi prima di tale data la Turchia comunica alla Commissione le misure che ha adottato per l'applicazione della decisione.»

#### ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

4. **C/136/85/pag. 2:** Conclusioni in materia di normalizzazione approvate dal Consiglio il 16 luglio 1984 (GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 2)
5. **385 Y 0604(01):** Risoluzione del Consiglio 85/C 136/01 del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione (GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1)
6. **386 Y 1001(01):** Comunicazione della Commissione concernente l'inosservanza di alcune disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. C 245 del 1<sup>o</sup>. 10. 1986, pag. 4)
7. **C/67/89 pag. 3:** Comunicazione della Commissione riguardante la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei titoli dei progetti di regolamentazioni tecniche notificati dagli Stati membri sulla base della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, modificata dalla direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988 (GU n. C 67 del 17. 3. 1989, pag. 3)
8. **390 Y 0116(01):** Risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità (GU n. C 10 del 16. 1. 1990, pag. 1)
9. **590 DC 0456:** Libro verde della Commissione sullo sviluppo della normazione europea. Azione diretta a favorire una più rapida integrazione tecnologica in Europa (GU n. C 20 del 28. 1. 1991, pag. 1)
10. **392 Y 0709(01):** Risoluzione del Consiglio, del 18 giugno 1992, sulla funzione della normalizzazione europea nell'economia europea (GU n. C 173 del 9. 7. 1992, pag. 1)
11. **392 X 0579:** Raccomandazione 92/579/CEE della Commissione, del 27 novembre 1992, che invita gli Stati membri a creare le infrastrutture necessarie all'individuazione dei prodotti pericolosi alle frontiere esterne (GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 66)
12. **C/179/94/pag. 1:** Risoluzione del Consiglio, del 16 giugno 1994, sullo sviluppo della cooperazione amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa comunitaria nel mercato interno (GU n. C 179 del 1<sup>o</sup>. 7. 1994, pag. 1)

#### XX. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI — QUESTIONI GENERALI

##### ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

1. **380 Y 1003(01):** Comunicazione della Commissione sulle conseguenze della sentenza emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 febbraio 1979 nella causa 120/78 («Cassis de Dijon») (GU n. C 256 del 3. 10. 1980, pag. 2)
2. **585 PC 0310:** Comunicazione della Commissione sul completamento del mercato interno [COM(85) 310 def.] («Libro bianco»)

## XXI. PRODOTTI DA COSTRUZIONE

## ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **389 L 0106:** Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12), modificato da:
  - **393 L 0068:** Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1)
  - **394 D 0611:** Decisione 94/611/CE della Commissione, del 9 settembre 1994 (GU n. L 241 del 16. 9. 1994, pag. 25)
  - **395 D 0204:** Decisione 95/204/CE della Commissione, del 31 maggio 1995 (GU n. L 129 del 14. 6. 1995, pag. 23)
  - **395 D 0467:** Decisione 95/467/CE della Commissione, del 24 ottobre 1995 (GU n. L 268 del 10. 11. 1995, pag. 29)
2. **394 D 0023:** Decisione 94/23/CE della Commissione, del 17 gennaio 1994, relativa alle regole procedurali comuni per i benestare tecnici europei (GU n. L 17 del 20. 1. 1994, pag. 34)

## ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

3. **C/62/94/pag. 1:** Comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU n. C 62 del 28. 2. 1994, pag. 1)

## XXII. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

## ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **389 L 0686:** Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 18), modificata da:
  - **393 L 0068:** Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1)
  - **393 L 0095:** Direttiva 93/95/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993 (GU n. L 279 del 9. 11. 1993, pag. 11)

## ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

2. **C/44/92/pag. 13:** Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione delle direttive «Nuova strategia», «Dispositivi di protezione individuale» — Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. C 44 del 19. 2. 1992, pag. 13)
3. **C/240/92/pag. 6:** Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai «dispositivi di protezione individuale» (GU n. C 240 del 19. 9. 1992, pag. 6)
4. **C/345/93/pag. 8:** Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa ai «dispositivi di protezione individuale», modificata dalle direttive del Consiglio 93/68/CEE e 93/95/CEE (GU n. C 345 del 23. 12. 1993, pag. 8)

## XXIII. GIOCATTOLI

## ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **388 L 0378:** Direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 1), modificata da  
— **393 L 0068:** Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1)

Le disposizioni relative alla classificazione e all'etichettatura, nonché le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui all'accordo, si applicano anche all'allegato II, parte II, punto 3 della direttiva.

## ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

2. **C/87/93/pag. 3:** Comunicazione della Commissione in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 88/378/CEE del Consiglio concernente la lista degli organismi abilitati dagli Stati membri cui compete procedere alla certificazione «CE» di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 10 della direttiva (sicurezza dei giocattoli) (GU n. C 87 del 27. 3. 1993, pag. 3)
3. **C/155/89/pag. 2:** Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (GU n. C 155 del 23. 6. 1989, pag. 2)
4. **C/237/93/pag. 2:** Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio relativa alla «Sicurezza dei giocattoli» (GU n. C 237 dell'1. 9. 1993, pag. 2)

## XXIV. MACCHINE

## ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **389 L 0392:** Direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 9), rettificata nella GU n. L 296 del 14. 10. 1989, pag. 40 e modificata da:  
— **391 L 0368:** Direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991 (GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 16)  
— **393 L 0044:** Direttiva 93/44/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 12)  
— **393 L 0068:** Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1)

## ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

2. **C/157/92/pag. 4:** Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle macchine, modificata dalla direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991 (GU n. C 157 del 24. 6. 1992, pag. 4)
3. **C/229/93/pag. 3:** Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle macchine, modificata dalla direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991 (GU n. C 229 del 25. 8. 1993, pag. 3)
4. **C/253/94/pag. 3:** Date di applicazione della direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, modificata dalle direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, alle strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS) e alle strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS) (GU n. C 253 del 10. 9. 1994, pag. 3)

## XXV. TABACCO

## ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **389 L 0622:** Direttiva 89/622/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco (GU n. L 359 dell'8. 12. 1989, pag. 1), modificata da:
  - **392 L 0041:** Direttiva 92/41/CEE del Consiglio, del 15 maggio 1992 (GU n. L 158 dell'11. 6. 1992, pag. 30)
2. **390 L 0239:** Direttiva 90/239/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1990, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti il tenore massimo di catrame delle sigarette (GU n. L 137 del 30. 5. 1990, pag. 36)

Ai fini della decisione 1/95 le disposizioni della direttiva sono adattate nel modo seguente:

nell'articolo 2, paragrafo 3 è aggiunto il seguente trattino:

«Per la Repubblica di Turchia, a titolo di deroga temporanea, si applicano i seguenti valori limite e le seguenti date di applicazione:

- 15 mg per sigaretta a decorrere dal 31 dicembre 2000
- 12 mg per sigaretta a decorrere dal 31 dicembre 2006.»

## XXVI. ENERGIA

## ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **385 L 0536:** Direttiva 85/536/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1985, sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione (GU n. L 334 del 12. 12. 1985, pag. 20)<sup>(1)</sup>

## XXVII. BEVANDE SPIRITOSE

Le parti contraenti autorizzano l'importazione e la commercializzazione delle bevande spiritose elencate nel presente capitolo, purché conformi alla normativa comunitaria.

## ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **389 R 1576:** Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1) rettificato nella GU n. L 233 del 2. 8. 1989, pag. 27, modificato da:
  - **392 R 3280:** Regolamento (CEE) n. 3280/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13. 11. 1992, pag. 3)
2. **390 R 1014:** Regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose (GU n. L 105 del 25. 4. 1990, pag. 9), modificato da:
  - **391 R 1180:** Regolamento (CEE) n. 1180/91 della Commissione, del 6 maggio 1991 (GU n. L 115 dell'8. 5. 1991, pag. 5)
  - **391 R 1781:** Regolamento (CEE) n. 1781/91 della Commissione, del 19 giugno 1991 (GU n. L 160 del 25. 6. 1991, pag. 6)
  - **392 R 3458:** Regolamento (CEE) n. 3458/92 della Commissione, del 30 novembre 1992 (GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 59)
  - **395 R 1712:** Regolamento (CE) n. 1712/95 della Commissione, del 13 luglio 1995 (GU n. L 163 del 14. 7. 1995, pag. 4)
  - **395 R 2626:** Regolamento (CE) n. 2626/95 della Commissione, del 10 novembre 1995 (GU n. L 269 dell'11. 11. 1995, pag. 5)

<sup>(1)</sup> Atti elencati unicamente a scopo informativo.

3. **391 R 1601:** Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 1) modificato da:
  - **392 R 3279:** Regolamento (CEE) n. 3279/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13. 11. 1992, pag. 1)
4. **391 R 3664:** Regolamento (CEE) n. 3664/91 della Commissione, del 16 dicembre 1991 che stabilisce misure transitorie relative ai vini aromatizzati, alle bevande aromatizzate a base di vino e ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU n. L 348 del 17. 12. 1991, pag. 53), modificato da:
  - **392 R 1351:** Regolamento (CEE) n. 351/92 della Commissione, del 13 febbraio 1992 (GU n. L 37 del 14. 2. 1992, pag. 9)
  - **392 R 1914:** Regolamento (CEE) n. 1914/92 della Commissione, del 10 luglio 1992 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 39)
  - **392 R 3568:** Regolamento (CEE) n. 3568/92 della Commissione, del 10 dicembre 1992 (GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 47)
  - **393 R 1791:** Regolamento (CEE) n. 1791/93 della Commissione, del 30 giugno 1993 (GU n. L 163 del 6. 7. 1993, pag. 20)
5. **392 R 1238:** Regolamento (CEE) n. 1238/92 della Commissione, dell'8 maggio 1992, che stabilisce metodi comunitari di analisi dell'alcole neutro nel settore del vino (GU n. L 130 del 15. 5. 1992, pag. 13)
6. **392 R 2009:** Regolamento (CEE) n. 2009/92 della Commissione, del 20 luglio 1992, che stabilisce metodi comunitari di analisi dell'alcole etilico di origine agricola utilizzato per l'elaborazione di bevande spiritose, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli (GU n. L 203 del 21. 7. 1992, pag. 10)

## XXVIII. BENI CULTURALI

### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **393 L 0007:** Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (GU n. L 74 del 27. 3. 1993, pag. 74)

## XXIX. ESPLOSIVI AD USO CIVILE

### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **393 L 0015:** Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (GU n. L 121 del 15. 5. 1993, pag. 20)

## XXX. DISPOSITIVI MEDICI

### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **393 L 0042:** Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU n. L 169 del 12. 7. 1993, pag. 1)

## XXXI. IMBARCAZIONI DA DIPORTO

### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **394 L 0025:** Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GU n. L 164 del 30. 6. 1994, pag. 15)

## XXXII. TESTI VARI

## ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **369 L 0493:** Direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo (GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 36)
  2. **394 L 0011:** Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore (GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 37)
-